

Protocollo RC n. 13268/09

Deliberazione n. 35

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Anno 2010

VERBALE N. 23

Seduta Pubblica del 16 marzo 2010

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladieci, il giorno di martedì sedici del mese di marzo, alle ore 16,15, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunato il Consiglio Comunale in seduta pubblica, in seconda convocazione, ai sensi dell'art. 35, comma 3 del Regolamento, per i soli oggetti già iscritti all'ordine dei lavori della seduta del 15 marzo, tolta per mancanza del numero legale, per i quali non si è fatto luogo a deliberazioni.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Massimo SCIORILLI.

Assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente del Consiglio Comunale Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento, all'appello dei Consiglieri.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 22 Consiglieri:

Azuni Maria Gemma, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Ciardi Giuseppe, Cochi Alessandro, De Micheli Francesco, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gasperini Dino, Gazzellone Antonio, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Nanni Dario, Parsi Massimiliano, Pelonzi Antongiulio, Pomarici Marco, Rocca Federico, Smedile Francesco, Todini Ludovico Maria, Torre Antonino, Tredicine Giordano e Visconti Marco.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Aiuti Fernando, Alzetta Andrea, Angelini Roberto, Aurigemma Antonio, Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Cassone Ugo, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masini Paolo, Mei Mario, Mennuni Lavinia, Naccari Domenico, Onorato Alessandro, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Panecaldo Fabrizio, Piccolo Samuele, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Quarzo Giovanni, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Valeriani Massimiliano, Vannini Scatoli Alessandro e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria assenza.

Nomina poi, ai sensi dell'art. 18 comma 2 del Regolamento, per l'espletamento delle funzioni di Consigliere Segretario i Consiglieri De Micheli e Pelonzi in sostituzione temporanea rispettivamente dei Segretari assenti Consiglieri Gramazio e Zambelli.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, il Consigliere Aggiunto Godoy Sanchez Madisson Bladimir.

Partecipano altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, gli Assessori Bordoni Davide, Corsini Marco e Marchi Sergio.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 151^a proposta nel sottoriportato testo risultante dalle modifiche apportate dalla Giunta Comunale, dalle determinazioni formulate in ordine ai pareri dei Municipi nella seduta del 20 gennaio 2010 e dall'accoglimento degli emendamenti:

151^a Proposta (Dec. G.C. del 21 ottobre 2009 n. 86)

Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1.

Premesso che con Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 recante "Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle Leggi Regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche" è stata data regolamentazione alla materia della somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito della Regione Lazio;

Che, per il disposto di cui all'articolo 24 della Legge Regionale predetta, dalla data di entrata in vigore della stessa, le norme statali in materia, Legge 25 agosto 1991, n. 287 e articolo 2 della Legge 5 gennaio 1996, n. 25, hanno cessato di avere applicazione nell'ambito della Regione Lazio;

Che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della Legge Regionale n. 21/2006, la Giunta Regionale, con deliberazione 25 luglio 2007, n. 563, previo parere della Commissione Consiliare competente, ha definito gli indirizzi per la determinazione da parte dei comuni di criteri volti ad assicurare la migliore funzionalità e produttività degli esercizi di somministrazione, a garantire uniformità e coerenza al comparto in relazione alle diverse esigenze espresse dall'utenza in riferimento al servizio di somministrazione di alimenti e bevande e alle diverse vocazioni del territorio, con particolare riferimento a quelle socio-economiche, ambientali, artistiche ed alle tradizioni locali;

Che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge Regionale n. 21/2006, nel rispetto degli indirizzi regionali di cui all'articolo 4, comma 1, i Comuni determinano i criteri per lo sviluppo degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, indicando, anche per singole zone del territorio comunale, le condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni, ivi comprese quelle a carattere stagionale, e di quelle relative al trasferimento di sede degli esercizi esistenti;

Che, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della Legge Regionale n. 21/2006, il Comune di Roma, in considerazione dell'alta rilevanza artistico-monumentale, del crescente livello dei flussi turistici e delle particolari caratteristiche demografiche e strutturali, ha facoltà di determinare i relativi criteri ed utilizzare parametri numerici

anche in deroga agli indirizzi regionali, con particolare riferimento alla cosiddetta “Città Storica”;

Che, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 21/2006, i Comuni, con propri regolamenti, nel rispetto degli istituti di concertazione e partecipazione amministrativa, disciplinano la materia nella parte di competenza;

Che la Giunta Regionale ha emanato, ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della Legge Regionale n. 21/2006, il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009 n. 1 che prevede, nel rispetto della potestà normativa dei comuni, disposizioni attuative e integrative della legge medesima;

Che occorre, pertanto, adottare il Regolamento di cui all’articolo 7, comma 2, della Legge Regionale n. 21/2006 che individui i criteri di cui all’articolo 5, comma 1 e, contestualmente, disciplini le modalità di svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Che, nel provvedere alla regolamentazione del settore, in armonia con i principi enunciati dalla Legge Regionale n. 21/2006, il Comune di Roma intende perseguire la finalità di contemperare l’interesse dell’imprenditore al libero esercizio dell’attività e quello della collettività ad un servizio commerciale adeguato, che tuteli il diritto alla salute contestualmente al diritto ad un giusto rapporto qualità – prezzo, nonché la migliore e capillare localizzazione delle attività tale da rispondere alle necessità, anche stagionali, del territorio;

Che il Comune di Roma intende, in uguale misura, tenere in considerazione la necessità di salvaguardare le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale, attraverso la presenza di attività di somministrazione qualitativamente adeguate;

Che le finalità di cui sopra sono perseguite, ove ciò risulti possibile e non pregiudizievole per la tutela di aree di pregio appartenenti alla collettività, prevedendo che lo svolgimento dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sia subordinato al rispetto di criteri di qualità;

Che, pertanto, i criteri sottesi alla nuova regolamentazione sono finalizzati:

- alla crescita qualitativa del livello di servizio offerto all’utenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- alla conferma delle priorità della tutela del territorio e dello sviluppo economico;
- alla promozione di uno sviluppo diffuso sul territorio e contestualmente alla tutela delle aree a maggior valenza artistico-monumentale;
- alla volontà di dare risposta a domande ed esigenze specifiche della popolazione (minoranze, portatori di handicap, famiglie con bambini, ecc.) che ad oggi non trovano soluzione adeguata nell’offerta di somministrazione esistente;
- alla promozione di una logica di equiparazione tra tutela dell’interesse individuale e garanzia del rispetto dell’interesse collettivo;

Che in alcune aree della Città Storica come individuata dal NPRG, si realizzano le condizioni previste dal Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, all’articolo 13, comma 1, lett. a);

Che al riguardo si ritiene necessario prevedere una particolare disciplina finalizzata alla tutela e alla salvaguardia delle aree medesime;

Che, pertanto, all’interno del territorio dei Municipi I, III e XVII ricadenti nella Città Storica, sono stati individuati specifici Ambiti nei quali è inibito il rilascio di nuove autorizzazioni;

Che le determinazioni suddette non intendono condizionare lo svolgimento della libera competizione tra gli operatori, ma tengono conto della imprescindibile esigenza di salvaguardare e di riqualificare le zone di pregio artistico, storico, architettonico,

archeologico e ambientale, garantendo al contempo la piena fruibilità delle stesse da parte della collettività;

Che, inoltre, il Comune di Roma intende avvalersi della opportunità prevista dall'articolo 6, comma 2 della Legge Regionale n. 21/2006, relativamente alle attività indicate nel medesimo articolo, comma 1, lettera a);

Che sono state espletate le procedure di concertazione di cui all'articolo 5, comma 4 della Legge Regionale n. 21/2006, in relazione ai criteri generali sulla base dei quali è stato predisposto lo schema di Regolamento per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e s.m.i.;

Visto lo Statuto del Comune di Roma;

Vista la Legge Regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del Decentramento Amministrativo) e s.m.i.;

Vista la Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e il Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1;

Preso atto che in data 8 ottobre 2009 il Direttore del Dipartimento VIII ha espresso il parere che di seguito si riporta integralmente: "Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Direttore

F.to: M. Menichini";

Che sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte del Segretario Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Che la proposta, in data 23 ottobre 2009, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, ai Municipi per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che dai Municipi II, III, XIX e XX non è pervenuto alcun parere;

Che i Consigli dei Municipi IV, VI, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XVI e XVIII hanno espresso parere favorevole con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio IV:

1. cassare il punto n. 2 (in quanto già in vigore con normativa D.Lgs. n. 81/2008) dei 'Criteri di Qualità' dell'art. 9 comma 3 e di accorpate il punteggio del suddetto punto con il punto n. 1, per un totale di punteggio pari a 15;
2. aggiungere al punto n. 8 dei 'Criteri di Qualità' dell'art. 9 comma 3, dopo 'del locale' con 'climatizzatori di classe energetica A+' (di basso consumo energetico);
3. aggiungere all'interno delle Disposizioni Transitorie e Finali un articolo che preveda il divieto di eventuali sanatorie a favore di coloro che dopo il rilascio della licenza commettano successive infrazioni.

Municipio VI:

1. istituire per il quadrante Pigneto (meglio descritto nella planimetria allegata e delimitata con le seguenti vie perimetrali: Via Romanello da Forlì (compresa tra Via Prenestina e Via Conte di Carmagnola), Via Conte di Carmagnola (compresa tra Via Romanello da Forlì Via Alberto da Giussano), Via Alberto da Giussano (compresa tra Via Conte di Carmagnola e Via del Pigneto), sono ammesse al bando sia lato destro che sinistro. Invece le restanti vie perimetrali, quali Via del Pigneto (da

Piazza dei Condottieri a Piazza Cavallini), Via Casilina (da Circonvallazione Casilina a Piazza del Pigneto), Circonvallazione Casilina (tutta) e Via Prenestina (dall'intersezione con Via Romanello da Forlì a Porta Maggiore) un ambito territoriale, nel quale applicare la disciplina prevista per la Zona A;

2. nel caso in cui i requisiti strutturali di cui all'art. 9 non consentano l'uso della cucina prevedere un abbattimento del 30% del punteggio minimo necessario in ordine ai Criteri di Qualità solo nelle zone B e C;
3. prevedere lo stanziamento di un fondo da mettere a disposizione dei locali preesistenti per l'adeguamento ai Criteri di Qualità;
4. prevedere una forma di facilitazione per l'imprenditoria giovanile (inferiore ad anni 30) e femminile con un abbattimento del punteggio nelle zone B e C del 30%.

Preposto alla somministrazione

La L.R. n. 21/2006 con l'art. 8 comma 5 e art. 11 comma 5 lettera e, dispone che le Società non sono obbligate ad indicare il preposto al momento della presentazione della richiesta di autorizzazione amministrativa.

Di conseguenza si chiedono le seguenti modifiche:

5. Art. 4 comma 2

riportare la forma originale indicata nella L.R. n. 21/2006 – art. 8 comma 5

6. Art. 15 comma 2

dopo “nonché” aggiungere “per le persone fisiche”

7. Art. 15 comma 3 lettera c punto 3

cassare da “ovvero” fino a “somministrazione”.

Criteri di Qualità

Al fine di evitare interpretazioni difformi si chiede di apportare le seguenti specifiche:

8. Art. 9 Criteri di Qualità, punto 5

dopo “per bambini” aggiungere “coperta e scoperta”

9. Punto 11

dopo “somministrazione” aggiungere” o, in caso di convenzione numero di posti auto da mettere a disposizione che dovranno corrispondere a un posto auto ogni 20 mq. di superficie di somministrazione”

10. Punto 15

dopo “locali” aggiungere “durante l'orario di apertura”.

Zonizzazione

Art. 10 comma 2, art. 22 comma 5 considerato che:

- l'art. 22 comma 5 prevede che il subentrante deve impegnarsi a rispettare il punteggio minimo relativo ai Criteri di Qualità, di cui all'art. 9, posseduti dal cedente;
- il punto 1 dei Criteri di Qualità è un requisito soggettivo, ai sensi dell'art. 10 comma 2 rientra tra quelli che non possono essere sostituiti;

- l'art. 22 comma 1 stabilisce che il subentrante deve, a pena la decadenza, entro 60 gg. dalla stipula dell'atto comunicare l'avvenuto subingresso.

Appare opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, inserire il punto 1 tra i criteri che possono essere sostituiti, in quanto il subentrante potrebbe non sapere quali sono i Criteri di Qualità utilizzati dal cedente e non essere in possesso del requisito di cui al punto 1, tale ipotesi, nel caso si verificasse, non renderebbe possibile la regolarizzazione della posizione amministrativa.

Pertanto si richiedono le seguenti modifiche:

11. Art. 10 comma 2 dopo “di cui ai nn” e prima del n. “2” inserire “1”, dopo “corrispondenti ai nn” e prima di “3” togliere “1”.

D.I.A.

12. Alla luce delle recenti modifiche normative in merito all'art. 19 della legge n. 241/1990 va eliminato il comma 5 dell'art. 18.

Affidamento di reparto

13. Art. 24 aggiungere comma 6 “il titolare non può concedere in affidamento l'intera azienda”.

Municipio VIII:

1. modificare il punto 1 dei Criteri di Qualità nel modo seguente: “Attestato di partecipazione del titolare (o gestore se non coincide con il primo) ad uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande”. Punteggio 10.;
2. richiedere che per le zone C, Criteri di Qualità art. 9, il criterio 11 passi da 300 mt. lineari a 500 mt. lineari”.

Municipio IX:

“Aggiungere art. 9 bis:

Qualora, con separato provvedimento l'Amministrazione Comunale abbia concesso eventuali occupazioni di suolo pubblico per le aree esterne all'esercizio, temporanee o ricorrenti, le stesse dovranno essere proporzionate alla superficie dell'esercizio ed alle caratteristiche del luogo e, comunque, nel rispetto della zonizzazione acustica.

Aggiungere art. 26:

lettera e bis) quando l'attività viene sanzionata per la eventuale maggiore occupazione di aree esterne effettuata, sia in termini di superficie, che di inadeguato arredo, sia per le problematiche acustiche derivanti escluse quelle di natura antropomorfe.”

Municipio X:

1. “Modifica del Criteri di Qualità così come di seguito:
 - Punto 4 punteggio 15 invece di 5;
 - Punto 7 punteggio 30 invece di 40;
 - Punto 11 punteggio 30 invece di 50;
 - Punto 12 punteggio 20 invece di 10;

Punto 13 punteggio 13 invece di 3”;

2. si sottolinea inoltre l'esigenza di adeguare ai nuovi Criteri di Qualità anche i pubblici esercizi già in attività.

Municipio XI:

1. Al comma 15 dei “premessi che” si aggiunga il Municipio XI segue testo emendato:
che, pertanto, all'interno del territorio dei Municipi I, III, XI e XVII ricadenti nella Città Storica sono stati individuati specifici ambiti nei quali è inibito il rilascio di nuove autorizzazioni.
2. Articolo 10 comma 4 si aggiunga all'elenco degli ambiti municipali maggiormente tutelati, quanto segue:

Municipio XI: ambito n. 6 – Quartiere Ostiense relativamente all'area racchiusa dal seguente perimetro: Fiume Tevere, Via Campo Boario – Via Bossi – Linea Metro Roma/Ostia – Via Giulio Rocco Lungotevere San Paolo – Ponte Marconi – Fiume Tevere.

Ciò nel rispetto della deliberazione del Consiglio Municipale n. 21 del 2004 votata all'unanimità nella seduta del 22 luglio 2004 e di quanto esplicitato allo stesso comma 4, dell'art. 10 del presente regolamento in quanto proprio nel Quartiere Ostiense (adiacente a Testaccio) si ravvisano quelle condizioni di” concentrazione delle attività commerciali e di elevati livelli di pressione antropica.

3. Articolo 11 comma 2 modificare come segue:

Agli esercizi suddetti non è in ogni caso consentito il trasferimento di sede nelle vie e nelle piazze individuate in ciascun ambito come di seguito indicate:

Municipio I: (segue elenco);

Municipio III: (segue elenco);

Municipio XI: Ambito 5 – zona Ostiense: Via Giuseppe Libetta, Via del Gazometro, Via del Commercio, Via Giuseppe Acerbi, Via dei Magazzini Generali, Via Francesco Negri, Via delle Conce, Via della Stazione Ostiense, Via Carletti, Via Caboto, Via Giulio Rocco, Via Giulietti, Via dei Conciatori.

Tutto ciò partendo dalla certezza che con l'apertura del complesso degli ex mercati generali si verificherà un incremento di nuovi locali anche con somministrazione di alimenti e bevande e dunque è nostro dovere, per il bene del quartiere e dei suoi residenti, evitare qualsiasi effetto sommatoria tra possibili nuove attività all'esterno e all'interno del complesso degli ex mercati generali, in una visione realistica di medio termine;

4. Venga modificato lo schema 1: “Zonizzazione e ambiti di tutela” includendo nella “zona a” la zona urbanistica “11 a” (quartiere Ostiense) ricadente nel territorio del Municipio XI.

Rimangono in “zona b” le zone urbanistiche: 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g del Municipio XI.

Rimane in zona c la zona urbanistica 11 x del Municipio XI”.

Municipio XII:

1. Art. 9 comma 3: tabella “Criteri di Qualità” al punto n. 1 modificare l'intera frase con la seguente “attestato di partecipazione del titolare (o del gestore se non coincidente

col primo o del legale rappresentante) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande”;

2. Art. 9 comma 3: tabella “Criteri di Qualità”. Rimodellare i punteggi di cui alla tabella dei Criteri di Qualità come di seguito riportato: Punto 1 – 15 punti, Punto 2 – 10 punti, Punto 3 – 10 punti, Punto 4 – 5 punti, Punto 5 – 15 punti, Punto 6 – 10 punti, Punto 7 – 20 punti, Punto 8 – 15 punti, Punto 9 – 15 punti, Punto 10 – 15 punti, Punto 11 – 30 punti, Punto 12 – 15 punti, Punto 13 – 10 punti, Punto 14 – 10 punti, Punto 15 – 5 punti;
3. Art. 15 comma 3 lettera c n. 4 eliminare la seguente frase “nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico sanitaria” da inserire come modifica all’art. 17;
4. Art. 15 comma 3 lettera c n. 5 aggiungere dopo la parola “acustico” le seguenti “e di immissioni in atmosfera”;
5. Art. 16 comma 2 lettera b n. 1 aggiungere dopo la parola “acustico” le seguenti “e di immissioni in atmosfera”;
6. Art. 17 comma 2 lett. c aggiungere dopo la parola “ove richiesto” le seguenti “e come sussistenza dei requisiti igienico-sanitari mediante presentazione della D.I.A. prevista dalla normativa vigente”;
7. Art. 18 comma 5 eliminare la frase “decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di inizio attività”;
8. nell’allegato sub A, parte integrante della presente deliberazione, modificare la Tabella di cui allo Schema 1 come di seguito: spostare la zona urbanistica 12a dalla Zona di appartenenza “B” alla zona di appartenenza “A” con la motivazione che detta zona urbanistica, coincidente con il quartiere EUR, è definita nel PRG “Città Storica”;
9. spostare la zona urbanistica 12d dalla Zona di appartenenza “8” alla zona di appartenenza “C” con la motivazione che detta zona urbanistica presenta la necessità di imprimere uno sviluppo delle attività commerciali di carattere locale;
10. spostare la zona urbanistica 12g dalla Zona di appartenenza “8” alla zona di appartenenza “C” con la motivazione che detta zona urbanistica presenta uno sviluppo delle attività commerciali di carattere locale;

Municipio XIII:

- “In riferimento all’art. 9 comma 3, al criterio di qualità n. 6 sostituire “1,5 mq.” con “1,2 mq.”. Al criterio di qualità n. 11 togliere “di proprietà privata” e aggiungere dopo “somministrazione”, relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cucina con dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 16 mq.; al 20% della superficie di somministrazione relativamente agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina con dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 8 mq.”;
- criterio di qualità n. 15 aggiungere “attraverso idonei strumenti di video sorveglianza o con l’impiego di personale specializzato”.
Modificare i seguenti punteggi:
 - criterio di qualità n. 7 diminuire da 40 a 35 punti;
 - criterio di qualità n. 11 diminuire da 50 a 40 punti;

- criterio di qualità n. 16 aumentare da 5 a 10 punti.

Aggiungere il criterio di qualità relativo all'abbattimento delle barriere architettoniche all'esterno dell'attività di somministrazione, assegnando allo stesso 10 punti;

- In riferimento all'art 18 comma 1 si richiede di aggiungere la lettera M "In locali situati all'interno di Parchi Pubblici e a Tema autorizzati dalla Pubblica Amministrazione";
- In riferimento all'art. 20 si richiede di modificarlo inserendo dopo il comma 5, il seguente comma: "In caso di attività di somministrazione in occasione di manifestazioni di cui al comma 1 da svolgersi su area pubblica previa concessione di Occupazione Suolo Pubblico, con durata non superiore ai quattordici giorni, il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del richiedente, che attesti di rispettare i regolamenti di Polizia Urbana e di igiene pubblica, le norme in materia di inquinamento acustico e quelle relative alle condizioni di sicurezza, nonché alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4". Aggiungere al comma 6 relativamente agli allegati delle istanze, il punto seguente: "di rispettare i regolamenti di Polizia Urbana e di igiene pubblica, le norme in materia di inquinamento acustico e quelle relative alle condizioni di sicurezza".

Municipio XVI:

1. di esprimere parere favorevole all'introduzione dei Criteri di Qualità e ai requisiti strutturali previsti dall'art. 9 in quanto rispondono al criterio previsto dall'art. 13 comma 1 lettera b) del Regolamento Regionale n. 1/2009 relativo al miglioramento del livello di servizi offerti al consumatore, per quanto riguarda prezzi, qualità e varietà del servizio;
2. parere contrario all'impianto dell'articolato in quanto in contrasto con la normativa sulla concorrenza e sulla liberalizzazione del settore sia per i giovani che per le piccole imprese;
3. di ritenere inoltre necessario procedere ad una riduzione comunque del peso dei punteggi riferiti ai criteri n. 7 e n. 11 e ad una diversa modulazione dei punteggi assegnati ai Criteri di Qualità che tenga conto delle seguenti indicazioni, anche eventualmente aggiuntive ai Criteri di Qualità: 1) servizio di somministrazione di acqua di rubinetto naturalizzata in bottiglie di vetro, 2) utilizzo di prodotti locali IGP DOP, 3) utilizzo di materiale riciclato e scarsa produzione di rifiuti, 4) home made dei prodotti venduti, 5) assenza di ulteriori concessioni (tabacchi), 6) opportunità di lavoro a 2 o più persone, e si richiede l'eliminazione della riduzione del 30% per i trasferimenti di sede di cui all'art. 12;
4. di approvare le seguenti modifiche e integrazioni del testo della proposta di deliberazione:

Art. 5 "Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande" comma 1)

aggiungere dopo "... Inquinamento acustico" "e atmosferico"

D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale. Attività produttive che generano emissioni in atmosfera.

Art. 8 “Pubblicità e trasparenza dei prezzi” comma 5: aggiungere dopo “surgelati” “e/o congelati”.

Titolo II

- Art. 9 “Requisiti strutturali e Criteri di Qualità” comma 3) Criteri di Qualità punto 1: sostituire “a corsi” “uno o più corsi”

Così come indicato nelle premesse della deliberazione si deve prevedere di modificare i punteggi relativi ai criteri di qualità, art. 9 comma 3, con una differente modulazione degli stessi;

- Art. 9 “Requisiti strutturali e Criteri di Qualità” comma 3 Criteri di Qualità punto 3: aggiungere dopo “bagni destinati al pubblico separati per i due sessi” “o bagno per portatore di handicap di almeno 6 mq. Per i locali con una superficie massima pari a 50 mq. il punteggio è conseguito”;
- Art. 9 “Requisiti strutturali e Criteri di Qualità” comma 3) Criteri di Qualità punto 5: aggiungere dopo “per gli esercizi con superficie totale del locale > 250mq” “Per i locali con una superficie massima pari a 50 mq. il punteggio è conseguito”.
- Art. 9 “Requisiti strutturali e Criteri di Qualità” comma 3) Criteri di Qualità punto 7: aggiungere dopo “una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge” “Per i locali con una superficie massima pari a 50 mq. il punteggio è conseguito”.
- Art. 9 “Requisiti strutturali Criteri di Qualità” comma 3 Criteri di Qualità punto 11: aggiungere dopo “non inferiore alla superficie di somministrazione” “solo per i locali con una superficie riservata alla somministrazione di alimenti e bevande massima pari a 50 mq. Per i locali con una superficie massima pari a 50 mq. il punteggio è conseguito”;
- Art. 12 “prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede”: eliminare art. 12;
- Art. 15 “Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture comma 3 punto 5) aggiungere dopo “acustico” “e atmosferico”
D.Lgs. n. 152/2006 norme in materia ambientale. Attività produttive che generano emissioni in atmosfera;
- Art. 15 Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture: aggiungere comma 5 bis:
“il possesso dei requisiti strutturali di cui all’art. 9 comma 3 e il rispetto dei Criteri di Qualità di cui all’art. 9 comma 3 con “una dichiarazione che elenchi i Criteri di Qualità che si intendono rispettare”;
- Art. 16 Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l’ampliamento dell’esercizio comma 2 punto b) 1) aggiungere dopo “acustico” “e atmosferico”
D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale. Attività produttive che generano emissioni in atmosfera;
- Art. 16 Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l’ampliamento dell’esercizio: comma 6 punto a) 2): aggiungere dopo “acustico” “e atmosferico”

D.Lgs. n. 152/2006 Norme in materia ambientale. Attività produttive che generano emissioni in atmosfera;

- Art. 17 istruttoria della domanda

Sostituire comma 2 punto d) e punto e) con comma 2bis punto a) e punto b).

“Devono essere attestati e comunicati ai Municipi territorialmente competenti, venti (20) giorni prima dell’inizio dell’attività:

- a. il possesso dei requisiti strutturali di cui all’art. 9 comma 3 attestato dalla planimetria del locale dove si svolge l’attività di somministrazione, comprensiva dei locali destinati ad altri usi, timbrata e vistata da un tecnico abilitato e da relazione asseverata dallo stesso;
- b. la sussistenza del punteggio minimo inerente i Criteri di Qualità di cui precedente articolo 9 comma 3, dichiarato nella domanda di rilascio di autorizzazione, attestata attraverso la documentazione indicata nello schema 2”.

Titolo III

- Art. 18 Attività di somministrazione soggette a “dichiarazione di inizio attività” (D.I.A.) comma 5:

eliminare il comma 5

il comma 2 dell’art. 19 della L. n. 241/1990 come modificato dall’art. 9, comma 4, legge n. 69/2009 non prevede più la Comunicazione di Inizio Attività (CIA) “Nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad oggetto l’esercizio di impianti di beni e servizi e di prestazione di servizi di cui alla Direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l’iscrizioni in albi o ruoli o registri ad efficacia abilitante e comunque a tale fine eventualmente richiesta, l’attività può essere iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all’amministrazione competente”;

- Art. 18 Attività di somministrazione soggette a “dichiarazione di inizio attività” D.I.A., comma 2, punto a):

eliminare “L’attività di somministrazione non determina in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico” e inserire comma 5 “le attività di somministrazione di cui al presente articolo non determinano in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico”;

- Art. 19 Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di altre tipologie di strutture, al comma 2 sostituire non superiore al 10% con “non superiore al 20%”

Schema 1 “Zonizzazione e Ambiti di Tutela”

Sostituire per la parte relativa al Municipio Roma XVI “Zona A 1d, 16x – Zona B 16a, 16b – Zona C 16b, 16 e 10f con:

Zona A Zona Urbanistica: nessuna;

Zona B Zona Urbanistica: 16x, 16d solo la parte agli ambiti di valorizzazione indicati nel NPRG;

Zona C Zona Urbanistica: 16d esclusa la parte agli ambiti di valorizzazione indicati nel NPRG, 16a, 16c, 16b, 16e, 16f.

Municipio XVIII:

1. qualora la legge lo prevedesse si chiede di distinguere le somministrazioni con cucina da quelle senza;
2. si chiede di poter inserire nel Regolamento un articolo che preveda una relazione tecnica da stilare periodicamente, da parte degli organi di controllo preposti nei vari Municipi di pertinenza, che attesti la permanenza dei requisiti;
3. all'interno del Titolo II "Rilascio dell'autorizzazione, requisiti strutturali e Criteri di Qualità" articolo 9, "requisiti strutturali e Criteri di Qualità" nella Tabella "Criteri di Qualità si chiede di considerare le seguenti modifiche:

al punto 1 aumentare il punteggio richiesto da 10 a 15;

al punto 2 aumentare il punteggio richiesto da 5 a 8;

al punto 5 diminuire il punteggio richiesto da 15 a 10;

al punto 8 aumentare il punteggio richiesto da 10 a 15;

al punto 9 aumentare il punteggio richiesto da 10 a 12;

al punto 10 aumentare il punteggio richiesto da 10 a 13;

al punto 11 diminuire il punteggio richiesto da 50 a 30;

al punto 13 aumentare il punteggio richiesto da 3 a 8;

al punto 14 aumentare il punteggio richiesto da 2 a 4";

Che il Consiglio del Municipio I ha espresso parere contrario;

Che il Consiglio dei Municipi XV e XVII hanno espresso parere contrario con le seguenti richieste e/o osservazioni:

Municipio XV:

i Criteri di Qualità, così come rappresentati nella proposta di deliberazione, escludono qualsiasi ipotesi di zonizzazione in quanto, non più meri criteri numerici di offerta di servizi in rapporto alla popolazione abitante, sia residente che fluttuante, ma Criteri di Qualità verso i consumatori;

i Criteri di Qualità e i conseguenti punteggi proposti, non tengono conto della zonizzazione, per esempio si assegna un punteggio alto per l'insonorizzazione anche a coloro che sono dislocati in aree isolate e, nello stesso tempo, assegna un punteggio molto basso a coloro che mettono a disposizione il fasciatoio per il cambio del bebé, nelle aree più centrali;

appare contraddittorio premiare con punteggio alto l'insonorizzazione dei locali, pur consentendo agli operatori, l'occupazione suolo pubblico con tavoli e fioriere, all'esterno dell'esercizio, senza che ciò comporti una modifica del punteggio;

appare opportuna, in applicazione della normativa attualmente in vigore, l'esclusione dal criterio dei parametri numerici delle attività di somministrazione che si svolgono all'interno di: Teatri, Cinema, Stabilimenti termali etc., non appare altrettanto comprensibile e giustificabile, l'esclusione delle suddette attività dai Criteri di Qualità introdotti dal Regolamento proposto;

la riduzione dal 20% al 10% della superficie di somministrazione all'interno delle librerie, appare punitivo e in contrasto con le politiche volte all'invito alla lettura ed al sostegno dell'editoria;

il Regolamento proposto comporta disparità di trattamento tra gli operatori, non prevedendo l'applicazione del Criteri di Qualità per i trasferimenti e per le volture, così come richiesto per le nuove autorizzazioni;

il Regolamento proposto, contrasta con lo spirito di liberalizzazione del commercio, introdotto dalle recenti normative (D.Lgs. n. 114/1998 e s.m.i.) e, sembra non tener conto delle esigenze degli operatori del settore che stanno affrontando la crisi più dura degli ultimi 60 anni;

Municipio XVII:

i "Criteri di Qualità" così come rappresentati nella proposta dovrebbero essere uguali per tutto il territorio della città, escludendo in tal modo qualsiasi forma di zonizzazione, che genera una discriminazione qualitativa per le zone periferiche;

i "Criteri di Qualità" e i conseguenti punteggi proposti escludono di fatto la possibilità di aprire un esercizio di somministrazione alimenti e bevande senza cucina di dimensioni contenute, di certo nelle zone "A" e "B", ma anche nella "C", in quanto risulta difficile ipotizzare, per esempio, un piccolo bar, per così dire "di vicinato" che possa permettersi un parcheggio o un'area giochi per bambini al suo interno;

non si condivide l'abbattimento del punteggio qualità richiesto per i trasferimenti, che sono di fatto delle nuove aperture e ad esse dovrebbero pertanto essere equiparate;

i "Criteri di Qualità", e il conseguente adeguamento alla deliberazione, dovrebbero essere introdotti anche per i subingressi, proprio per stimolare la crescita della qualità stessa degli esercizi, sull'esempio di quello che avviene, in caso di subingresso, per insegne e occupazione suolo pubblico;

subordinatamente al parere contrario si esprimono poi le seguenti osservazioni sui singoli articoli:

Art. 6 (orari degli esercizi): deve essere previsto un coinvolgimento dei Municipi, soprattutto per quanto riguarda le deroghe all'orario ordinario, in quanto sono poi i Municipi che debbono confrontarsi con le esigenze quotidiane della popolazione residente;

Art. 8 (pubblicità prezzi): deve essere esplicitamente richiamato che la tabella da esporsi all'esterno del locale deve essere nel rispetto della normativa vigente;

Art. 9: ci si chiede come la Polizia Municipale o altri eventuali organismi preposti possano controllare che i requisiti di qualità sussistano anche successivamente al rilascio dell'autorizzazione, vista la notevole mole di lavoro che già grava sul Corpo e che difficilmente potrebbe farsi carico di ulteriori competenze. Si consideri che solo poche unità delle ultime assunzioni sono state destinate ai Municipi;

Art. 10 (zonizzazione) punto 4: Nel Municipio XVII dovrebbe essere inserito un ulteriore ambito "Rione Prati", vista l'alta percentuale di pubblici esercizi esistenti;

Art. 11 (disciplina degli ambiti): al comma 2. dovrebbero essere inserite le strade del Municipio Roma XVII Via della Conciliazione e Borgo Pio di inestimabile interesse turistico e dove già insistono numerosissimi pubblici esercizi;

Art. 18 (attività sottoposte a D.I.A.): qualunque tipo di somministrazione all'interno di circolo privato dovrebbe essere sottoposta al regime dei criteri strutturali e di qualità, o, quanto meno, a forti limitazioni sulla superficie di somministrazione assentibile rispetto alla superficie totale;

Art. 19: l'attività di somministrazione all'interno delle librerie dovrebbe essere riportata ad almeno il 20% della superficie, rispetto al 10% previsto;

Che la Giunta Comunale nella seduta del 20 gennaio 2010, in merito alle richieste e/o osservazioni dei Municipi, ha rappresentato quanto segue:

Municipio IV:

1. la richiesta non viene accolta poiché il riferimento normativo posto alla base dell'emendamento è generico relativamente alla previsione dell'obbligo del titolare o del gestore di un'attività di essere in possesso di un attestato di formazione in materia di sicurezza e prevenzione sui posti di lavoro;
2. la richiesta non viene accolta in quanto la previsione del predetto emendamento appare già contenuta nel "criterio di qualità" di cui al punto 10 (art. 9 c. 3) relativo, appunto, all'utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico;
3. la richiesta non viene accolta in quanto la formulazione appare generica e non supportata da alcun riferimento normativo;

Municipio VI:

la richiesta di cui al punto 1. non viene accolta in quanto non supportata da adeguate analisi del territorio, riferite in particolare alla ricognizione delle attività esistenti, idonee a giustificare l'applicazione di una previsione più restrittiva rispetto a quella proposta nel Regolamento in oggetto;

la richiesta di cui al punto 2. non viene accolta in quanto la previsione comporterebbe un eccessivo frazionamento della disciplina relativa alle diverse zone del territorio comunale, risultando pertanto di difficile applicazione;

la richiesta di cui al punto 3. non viene accolta in quanto non rientra tra le finalità perseguite dal Regolamento in esame;

la richiesta di cui al punto 4. non viene accolta in quanto appare di difficile applicazione in sede istruttoria da parte dei competenti Uffici Municipali;

le richieste di cui ai punti 5., 6. e 7. non vengono accolte in quanto l'articolo 11, comma 5, lett. c) della L.R. n. 21/2006 e s.m.i., prevedendo la possibilità di indicare successivamente l'eventuale preposto, sembra riferita all'ipotesi in cui il richiedente l'autorizzazione, sia persona fisica che giuridica, voglia, in seguito, svolgere l'attività per interposta persona, laddove l'articolo 8, comma 5, della medesima legge prevede che i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, sin dal momento della presentazione della domanda, dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

la richiesta di cui al punto 8. viene accolta;

la richiesta di cui al punto 9 non viene accolta in quanto la proposta relativa all'individuazione del numero di posti auto rispetto alla superficie di somministrazione non garantisce il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire attraverso il rapporto tra il criterio in parola e il relativo punteggio;

la richiesta di cui al punto 10. viene accolta;

la richiesta di cui al punto 11. viene accolta;

la richiesta di cui al punto 12. viene accolta;

la richiesta di cui al punto 13. viene accolta;

Municipio VIII:

1. la richiesta viene accolta seppure con una diversa formulazione;
2. la richiesta non viene accolta in quanto la previsione comporterebbe un eccessivo frazionamento della disciplina relativa alle diverse zone del territorio comunale, risultando pertanto di difficile applicazione;

Municipio IX:

gli emendamenti proposti non vengono accolti in quanto non sono pertinenti con la materia trattata dal Regolamento in parola, potendo gli stessi essere eventualmente oggetto di specifiche modifiche da apportare alla deliberazione Consiglio Comunale n. 119 del 30 maggio 2005, relativa alla disciplina delle occupazioni di suolo pubblico;

Municipio X:

la richiesta non è accolta in quanto propone una rimodulazione dei punteggi attribuiti ai Criteri di Qualità che non garantisce il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire attraverso il rapporto tra i singoli criteri e i relativi punteggi;

la richiesta non è accolta in quanto non appare formulata in modo da poter essere funzionalmente inserita nel testo del Regolamento, non potendo comunque attribuirsi efficacia retroattiva alle disposizioni del Regolamento medesimo;

Municipio XI:

gli emendamenti proposti dal n. 1 al n. 3 non vengono accolti in quanto le esigenze addotte dal Municipio, ai fini dell'individuazione di un ulteriore ambito per il quale è prevista una particolare disciplina restrittiva, sembrano già trovare riscontro nella previsione contenuta nel Regolamento in oggetto relativa alla revisione triennale degli ambiti e delle disposizioni ad esse relative (art. 11, c. 7);

l'emendamento n. 4 non viene accolto in quanto non supportato da adeguate analisi del territorio, riferite in particolare alla ricognizione delle attività esistenti, idonee a giustificare l'applicazione di una previsione più restrittiva rispetto a quella proposta nel Regolamento in oggetto;

Municipio XII:

la richiesta di cui al punto 1. relativa all'articolo 9, comma 3 viene accolta seppure con una diversa formulazione;

l'osservazione di cui al punto 2. relativa all'articolo 9, comma 3 non viene accolta in quanto propone una rimodulazione dei punteggi attribuiti ai Criteri di Qualità che non garantisce il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire attraverso il rapporto tra i singoli criteri e i relativi punteggi;

l'osservazione di cui al punto 3. relativo all'articolo 15, comma 3, lettera c, n. 4 non viene accolta poiché la procedura proposta dal Municipio non è formulata in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2009;

le osservazioni di cui ai punti 4. e 5. relative agli articoli 15, comma 3 lettera c, n. 5 e 16, comma 2, lettera b, n. 1 vengono accolte seppure con una diversa formulazione;

l'osservazione di cui punto 6. relativa all'articolo 17, comma 2 lettera C non viene accolta in quanto la procedura proposta dal Municipio non è formulata in osservanza a quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 1/2009;

l'osservazione di cui punto 7. relativa all'articolo 18, comma 5, non viene accolta in quanto sono state accolte le osservazioni formulate al riguardo dal Municipio VI e XVII che prevedono l'integrale abrogazione del suddetto comma;

le osservazioni di cui ai punti 8., 9. e 10. non vengono accolte in quanto non supportate da adeguate analisi del territorio, riferite in particolare alla ricognizione delle attività esistenti, idonee a giustificare l'applicazione di una previsione più restrittiva rispetto a quella proposta nel Regolamento in oggetto;

Municipio XIII:

le richieste relative all'articolo 9, comma 3, punti 6, 11 e 15 non vengono accolte in quanto le modifiche proposte, relativamente ai Criteri di Qualità di cui ai suddetti punti, non garantiscono il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire;

la richiesta relativa all'articolo 9, comma 3, nella parte riguardante i punteggi attribuiti ai Criteri di Qualità, non viene accolta in quanto propone una rimodulazione dei punteggi attribuiti ai Criteri di Qualità che non garantisce il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire attraverso il rapporto tra i singoli criteri e i relativi punteggi;

la richiesta relativa all'aggiunta di un ulteriore criterio di qualità inerente all'abbattimento delle barriere architettoniche non viene accolta in quanto la formulazione della stessa non consente di individuare una distinzione con il primo dei requisiti strutturali previsti dal Regolamento in oggetto;

la richiesta relativa all'art. 18, comma 1 non viene accolta nella parte relativa ai "Parchi pubblici" in quanto il riferimento agli stessi appare troppo generico sotto il profilo dell'individuazione delle fattispecie che non siano già disciplinate con appositi provvedimenti (ad es. deliberazioni Consiglio Comunale n. 169/1995 e n. 50/2008). Si accoglie nella parte relativa ai "Parchi a Tema" seppure con una diversa formulazione;

la richiesta relativa all'art. 20 non viene accolta in quanto introdurrebbe un'ulteriore fattispecie di autorizzazione temporanea non contemplata dalla normativa regionale;

Municipio XVI:

Con riferimento alle modifiche e integrazioni di cui al punto 4. si rappresenta quanto segue:

la richiesta relativa all'articolo 5, intitolato "Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande", comma 1) viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 8, intitolato "Pubblicità e trasparenza dei prezzi", comma 5 viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 9, intitolato "Requisiti strutturali e Criteri di Qualità", comma 3, punto 1 viene accolta;

le richieste relative all'articolo 9, intitolato "Requisiti strutturali e Criteri di Qualità", comma 3, punti 3, 5, 7 e 11 non vengono accolte in quanto, con riferimento alla superficie della somministrazione, introdurrebbero di fatto una disparità di trattamento tra le tipologie di somministrazione di alimenti e bevande;

la richiesta relativa all'articolo 12, intitolato "Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede", non viene accolta in quanto l'integrale abrogazione proposta appare eccessiva in considerazione della presenza di specifiche limitazioni ai trasferimenti in parola che, per beneficiare di un regime più favorevole, devono comunque avvenire nel rispetto dei requisiti strutturali e all'interno della medesima Zona o del medesimo Ambito;

la richiesta relativa all'articolo 15, intitolato "Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture", comma 3, lettera c), punto 5), viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 15, intitolato "Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture", viene accolta seppure con una diversa formulazione;

la richiesta relativa all'articolo 16, intitolato "Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio", comma 2 punto b) 1), viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 16, intitolato "Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio", comma 6 punto a) 2), viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 17, intitolato "Istruttoria della domanda", viene accolta seppure con una diversa formulazione;

la richiesta relativa all'articolo 18, intitolato "Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio di attività" "D.I.A.", viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 18, intitolato "Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio di attività" "D.I.A.", comma 2 punto a) viene accolta;

la richiesta relativa all'articolo 19, intitolato "Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di altre tipologie di strutture" non viene accolta in quanto l'aumento proposto potrebbe alterare la valenza meramente accessoria dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetto all'attività principale;

la richiesta relativa allo Schema 1 "Zonizzazione e Ambiti di Tutela" non viene accolta in quanto non supportata da adeguate analisi del territorio, riferite in particolare alla ricognizione delle attività esistenti, idonee a giustificare l'applicazione di una previsione più restrittiva rispetto a quella proposta nel Regolamento in oggetto;

Municipio XVIII:

le modifiche di cui ai punti 1. e 2. non vengono accolte in quanto appaiono formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Regolamento in oggetto;

la modifica di cui al punto 3. non viene accolta in quanto propone una rimodulazione dei punteggi attribuiti ai Criteri di Qualità che non garantisce il raggiungimento del livello di qualità che il Regolamento in oggetto intende perseguire attraverso il rapporto tra i singoli criteri e i relativi punteggi;

Municipio XV:

le osservazioni non vengono accolte in quanto formulate in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserite nel testo del Regolamento in oggetto;

Municipio XVII:

la richiesta relativa all'articolo 6, intitolato "Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande" non viene accolta in quanto il riferimento al "coinvolgimento dei

Municipi” appare generico e pertanto non idoneo ad essere funzionalmente inserito nel testo del Regolamento in oggetto;

la richiesta relativa all’articolo 8, intitolato “Pubblicità e trasparenza dei prezzi” viene accolta;

la richiesta relativa all’articolo 9, intitolato “Requisiti strutturali e Criteri di Qualità” non viene accolta in quanto formulata in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Regolamento in oggetto;

la richiesta relativa all’articolo 10, intitolato “Zonizzazione” non viene accolta in quanto non supportata da adeguate analisi del territorio, riferite in particolare alla ricognizione delle attività esistenti, idonee a giustificare l’applicazione di una previsione più restrittiva rispetto a quella proposta nel Regolamento in oggetto;

la richiesta relativa all’articolo 11, intitolato “Disciplina degli ambiti” viene accolta;

la richiesta relativa all’articolo 18, intitolato “Attività di somministrazione soggette a dichiarazione di inizio di attività” (D.I.A.) non viene accolta in quanto formulata in modo non idoneo ad essere funzionalmente inserita nel testo del Regolamento in oggetto;

la richiesta relativa all’articolo 19, intitolato “Attività di somministrazione di alimenti e bevande all’interno di altre tipologie di strutture” non viene accolta in quanto l’aumento proposto potrebbe alterare la valenza meramente accessoria dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande rispetto all’attività principale;

Atteso che la IX Commissione Consiliare Permanente, nella seduta del 28 gennaio 2010, ha espresso parere favorevole;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell’art. 49 del T.U.E.L., in ordine agli emendamenti approvati;

IL CONSIGLIO COMUNALE

per i motivi espressi in narrativa, delibera di approvare:

il Regolamento Comunale per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, ai sensi della Legge Regionale 29 novembre 2006, n. 21 e del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1 come riportato nell’allegato sub A costituente parte sostanziale e integrante del presente provvedimento.

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E
BEVANDE.**

TITOLO I

Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande

- Art. 1 Ambito di applicazione e finalità del regolamento
- Art. 2 Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 3 Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 4 Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 5 Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 6 Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande
- Art. 7 Superficie dei locali
- Art. 8 Pubblicità e trasparenza dei prezzi

TITOLO II

Rilascio dell' autorizzazione amministrativa, requisiti strutturali e criteri di qualità

- Art. 9 Requisiti strutturali e criteri di qualità
- Art. 10 Zonizzazione
- Art. 11 Disciplina degli ambiti
- Art. 12 Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede
- Art. 13 Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità
- Art. 14 Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per l'apertura e il trasferimento di sede
- Art. 15 Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture
- Art. 16 Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio
- Art. 17 Istruttoria della domanda

TITOLO III***Attività di somministrazione non sottoposte ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità***

- Art. 18 Attività di somministrazione soggette a "dichiarazione di inizio attività" (DIA)
- Art. 19 Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di altre tipologie di strutture
- Art. 20 Attività temporanea di somministrazione
- Art. 21 Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati

TITOLO IV***Modifiche relative all'esercizio dell'attività di somministrazione***

- Art. 22 Subingresso
- Art. 23 Affitto d'azienda
- Art. 24 Affidamento della gestione di reparti
- Art. 25 Modifiche societarie

TITOLO V***Vigilanza e sanzioni***

- Art. 26 Sospensione e decadenza dell'autorizzazione
- Art. 27 Sanzioni

TITOLO VI***Disposizioni transitorie e finali***

- Art. 28 Disposizioni transitorie
- Art. 29 Disposizioni finali

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Articolo 1

Ambito di applicazione e finalità del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 7, comma 2 della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e ss.mm.ii. recante "*Disciplina dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e 18 novembre 1999, n. 33 (Disciplina relativa al settore del commercio) e successive modifiche*" e secondo gli indirizzi approvati con deliberazione di Giunta Regionale n. 563 del 25 luglio 2007 e del Regolamento regionale n. 1 del 19 gennaio 2009, disciplina lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
2. La disciplina del presente regolamento persegue le finalità di cui all'art. 1, comma 1 della legge regionale 21/2006 e della deliberazione di Giunta Regionale n. 563/2007, Allegato A. In particolare, intende contemperare l'interesse dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività e quello della collettività ad un servizio commerciale adeguato, nonché garantire la migliore e capillare localizzazione delle attività stesse, tale da rispondere alle necessità del territorio del Comune di Roma, salvaguardando le zone di pregio artistico, storico, architettonico, archeologico ed ambientale.

Articolo 2

Tipologia degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Gli esercizi che svolgono l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono di un'unica tipologia di esercizio come definita dall'art. 3, comma 1, lett. c) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, aperti al pubblico, hanno facoltà di vendere per asporto i prodotti oggetto della loro attività, ivi compresi i generi di pasticceria, gelateria, i pastigliaggi e ogni altro prodotto alimentare confezionato all'origine.

Articolo 3

Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al rilascio di un'autorizzazione amministrativa o, nelle ipotesi di cui agli artt. 18, 19 e 21 del presente Regolamento, alla presentazione di una dichiarazione di inizio attività o di una comunicazione ai sensi dell'art. 11, comma 12, della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i.
2. Le autorizzazioni, le dichiarazioni di inizio di attività o le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande si riferiscono esclusivamente ai locali e/o alle aree in esse indicati e sono subordinate

al permanere dei requisiti di legge e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Le autorizzazioni, le dichiarazioni di inizio di attività o le comunicazioni relative alla somministrazione di alimenti e bevande consentono l'esercizio dell'attività a tempo indeterminato; per le attività stagionali la validità è limitata al periodo indicato sul titolo autorizzatorio.
4. Il rilascio dell'autorizzazione abilita all'installazione e all'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi secondo quanto previsto dalle normative vigenti.
5. L'autorizzazione per l'installazione e l'uso di apparecchi radiotelevisivi e di impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini nell'ambito del Centro Storico è subordinata alla preventiva insonorizzazione sia del locale, qualora esso sia confinante con civili abitazioni, sia di porte e finestre dello stesso, la quale deve assicurare un livello di immissione, all'esterno del locale e nelle abitazioni civili confinanti, pari al 50% del valore in decibel prescritto dalla normativa di riferimento.
In ogni caso la diffusione sonora deve essere praticata esclusivamente all'interno del locale e a porte e finestre chiuse.

Articolo 4

Requisiti soggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
 - a) avere frequentato con esito positivo appositi percorsi formativi, denominati percorsi integrati assistiti, di cui al comma 2) dell'art. 8 della Legge Regionale n. 21/2006, analoghi a quelli previsti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 33/1999 e successive modifiche ed integrazioni, ovvero un corso professionale per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande istituito o riconosciuto da un'altra Regione o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, ovvero essere in possesso di un diploma di scuola alberghiera o attestato o titolo equipollente legalmente riconosciuto;
 - b) aver prestato la propria opera, per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti la somministrazione di alimenti e bevande in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) o, nel caso di partecipazione a società in qualità di socio, aver prestato la propria opera per almeno due anni continuativi nell'ultimo quinquennio, in ambito aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
 - c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio (R.E.C.) di cui alla Legge 11 giugno 1971, n. 426 e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica.
2. Nel caso di società, associazioni o organismi collettivi legalmente riconosciuti, i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti dal legale rappresentante o da altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione al momento della presentazione dell'istanza di autorizzazione, della dichiarazione di inizio attività o della comunicazione.

3. Ai cittadini membri degli Stati dell'Unione Europea ed alle società costituite in conformità alla legislazione di uno Stato membro della Comunità Europea, aventi sede sociale amministrativa centrale o il centro dell'attività principale nell'ambito dell'Unione Europea, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di liberalizzazione.
4. Ai cittadini extracomunitari, ai fini del riconoscimento della qualificazione professionale, si applicano le disposizioni dell'art. 26 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. e artt. 39 e 49 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i..
5. Non possono svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che:
 - a) hanno riportato una condanna per delitto non colposo a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni;
 - b) hanno riportato una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume o contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VI, capo II del codice penale, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e la turbativa di competizioni sportive, per infrazioni alle norme sul gioco del lotto;
 - c) hanno riportato due o più condanne nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i delitti di cui al libro II, titolo VIII, capo II del codice penale;
 - d) sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e s.m.i. o nei cui confronti è stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) e s.m.i, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza;
 - e) hanno riportato condanna per i delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero delitti contro la persona commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione.
6. Nelle suindicate ipotesi, ad eccezione del punto d), il divieto di svolgere l'attività ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o si sia in qualche modo estinta, ovvero qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza.
7. Coloro che sono stati dichiarati falliti possono svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande dall'emanazione del decreto di chiusura del fallimento.
8. Qualora si tratti di associazioni, imprese, società e consorzi, le disposizioni di cui ai commi 5 e 7 si applicano:
 - a) ai soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
 - b) a tutti i soci, in caso di società in nome collettivo;
 - c) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, in caso di società a responsabilità limitata;
 - d) al legale rappresentante e ad eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione nonché a

ciascuno dei consorziati che detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, in caso di società di capitali, anche consortili, di società cooperative, di consorzi cooperativi e di consorzi di cui al Libro V, Titolo X, Capo II, Sezione II, del Codice Civile;

- e) ai soggetti che hanno la rappresentanza, imprenditori o società consorziate, in caso di consorzi di cui all'articolo 2602 del Codice Civile;
- f) ai soggetti che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato, in caso di società di cui all'articolo 2508 del Codice Civile.

Articolo 5

Requisiti oggettivi per lo svolgimento dell'attività di somministrazione alimenti e bevande

1. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche in forma stagionale, devono essere svolte nel rispetto delle norme vigenti, delle prescrizioni e delle autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico e atmosferico, di destinazione d'uso dei locali e degli edifici, di sicurezza e di prevenzione degli incendi, tutela dell'ambiente, di sorvegliabilità, ai sensi del D. M. 17 dicembre 1992, n. 564, come modificato dal D. M. 5 agosto 1994, n. 534, nonché delle vigenti norme contrattuali di primo e secondo livello relative al personale dipendente impiegato.
2. In presenza di domanda di condono edilizio ai sensi della vigente normativa, l'autorizzazione viene rilasciata, ferma restando la revoca della stessa in caso di rigetto dell'istanza qualora il titolo edilizio non venisse assentito. La presente disposizione non trova applicazione negli Ambiti individuati nel successivo articolo 10 e nel territorio del Municipio I.

Articolo 6

Orari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. Il Sindaco, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, determina l'orario minimo e massimo di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di somministrazione, in conformità a quanto previsto all'art. 17, comma 1 della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i. Il Sindaco può, altresì, adottare disposizioni in base alle quali possono essere assentite eventuali deroghe all'orario ordinario.
2. Il Sindaco può prevedere un orario differenziato in ragione delle diverse esigenze dei consumatori e delle caratteristiche del territorio, della stagionalità e della tipologia di attività esercitata, nonché in considerazione della superficie esterna dei locali in cui si esercita l'attività di somministrazione eventualmente interessata da concessione di occupazione suolo pubblico (O.S.P.).
3. I titolari degli esercizi di somministrazione hanno l'obbligo di comunicare al Municipio competente l'orario adottato, nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1 e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di appositi cartelli ben visibili. Tale orario può essere continuativo o comprendere un intervallo di chiusura intermedia.
4. Gli esercizi possono osservare una o più giornate di riposo settimanale, che devono essere preventivamente comunicate al Municipio competente e rese note al pubblico mediante appositi cartelli

ben visibili.

5. Il Sindaco, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio ed in ragione delle diverse esigenze e caratteristiche delle zone, o con riferimento ad eventi di particolare rilievo per il territorio comunale, previo parere delle organizzazioni dei pubblici esercizi e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello provinciale, nonché delle organizzazioni dei consumatori, può predisporre, entro e non oltre il mese di gennaio di ogni anno, programmi di apertura per turno degli esercizi di somministrazione. Gli esercenti devono rendere noti i turni al pubblico mediante esposizione, con anticipo di almeno venti giorni, di un apposito cartello ben visibile. Qualora il Sindaco ritenesse necessaria la predisposizione di programmi di apertura per turni relativamente al periodo estivo, il provvedimento deve essere adottato entro il 31 maggio.
6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi non si applicano alle attività di somministrazione di alimenti e bevande indicate all'art. 6, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i) ed l) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali situati all'interno delle strutture di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), l) ed m) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21, devono osservare gli orari di apertura e chiusura delle strutture medesime.
8. Con specifico provvedimento, in forza dell'articolo 17, comma 8 della Legge Regionale n. 21/2006, e nel rispetto del Regolamento Regionale 19 gennaio 2009, n. 1, è, altresì, determinata la durata minima e massima di apertura degli esercizi che svolgono attività di intrattenimento musicale e danzante, congiuntamente a quella di somministrazione alimenti e bevande.

Articolo 7

Superficie dei locali

1. Non è stabilito alcun limite minimo o massimo di superficie dei locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande, che dovranno essere adeguati ed idonei ad assicurare la funzionalità della gestione e la razionalità del servizio da rendere in relazione alle caratteristiche dell'attività esercitata.
2. Per superficie di somministrazione si intende la parte del locale destinata alla vendita e al relativo servizio per il consumo dei pasti e delle bevande, compresa l'area occupata da banchi, mobili ed altre attrezzature allestite per il servizio al cliente. Non costituisce superficie di somministrazione l'area destinata ai locali di lavorazione, ai depositi, ai magazzini o agli uffici e ai servizi.

Articolo 8

Pubblicità e trasparenza dei prezzi

1. Il titolare dell'attività ha l'obbligo di pubblicizzare i prezzi, per i prodotti destinati alla somministrazione, con le seguenti modalità:

- a) mediante esposizione, all'interno dell'esercizio, di apposita tabella in tutti i casi di somministrazione di alimenti e bevande ivi comprese le attività di ristorazione;
 - b) mediante esposizione della tabella anche all'esterno del locale o comunque in maniera tale che sia leggibile dall'esterno dello stesso, con esclusione della carta dei vini limitatamente alle attività di ristorazione, e sempre nel rispetto della normativa vigente; la suddetta esposizione deve essere comunque rientrante nello spazio Osp, qualora assegnato e con divieto di affissione sui muri esterni dei fabbricati
2. Nel caso di somministrazione di alimenti e bevande con offerte di menù completi a prezzo prefissato, è vietata l'applicazione di costi aggiuntivi per il servizio, il coperto, le bevande e quant'altro non sia compreso nell'offerta al pubblico ed appositamente pubblicizzato nell'offerta medesima.
 3. Qualora il servizio di somministrazione sia effettuato al tavolo, la tabella e/o il listino dei prezzi deve essere posto a disposizione dei clienti prima dell'ordinazione e deve indicare l'eventuale componente del servizio con modalità tali da rendere il prezzo chiaramente e facilmente comprensibile al pubblico. E' inoltre fatto divieto di aggiungere costi aggiuntivi per il coperto.
 4. Il titolare dell'esercizio di somministrazione deve rendere noti al pubblico i prezzi dei prodotti destinati alla vendita per asporto, ovunque collocati, mediante cartello o altro mezzo idoneo allo scopo, fatti salvi i casi in cui i prezzi di vendita al dettaglio sono indicati in maniera chiara e facilmente visibile sui prodotti stessi.
 5. E' inoltre obbligatorio indicare, in modo facilmente visibile, nel listino prezzi la presenza di prodotti surgelati e/o congelati.

TITOLO II

RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE, REQUISITI STRUTTURALI E CRITERI DI QUALITÀ'

Articolo 9

Requisiti strutturali e criteri di qualità

1. Il rilascio dell'autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede è subordinato, oltre al possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 4 e 5, al possesso dei requisiti strutturali e al rispetto dei criteri di qualità di cui al comma 3 del presente articolo, che dovranno sussistere anche nel periodo successivo all'avvio dell'attività e fino alla cessazione della stessa.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto al rilascio dell'autorizzazione e alle disposizioni previste agli articoli 14, 15 e 17 del presente Regolamento. Per autorizzazione stagionale deve intendersi l'autorizzazione rilasciata per un periodo di tempo, anche frazionato, non inferiore a trenta giorni consecutivi e non superiori a 180, che può comprendere anche parte dell'anno successivo a quello in cui ha inizio.
3. I requisiti strutturali e i criteri di qualità sono i seguenti:

REQUISITI STRUTTURALI	
Assenza di barriere architettoniche. facilitazione di accesso ai disabili	
Raccolta differenziata dei rifiuti tramite cassonetti differenziati all'interno del locale. Per esercizi con superficie totale del locale >250 mq presenza di uno spazio dedicato allo stoccaggio dei rifiuti non organici	
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 16 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con cucina	
Dimensione del locale dove avviene la manipolazione degli alimenti non inferiore a 8 mq per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande senza cucina (requisito non richiesto nel caso in cui non sia effettuata alcuna manipolazione di alimenti)	

	CRITERI DI QUALITA'	Punteggio
1	Attestato di partecipazione del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo) a uno o più corsi di specializzazione professionale nel settore della somministrazione di alimenti e bevande	10
2	Possesso di attestato di formazione in materia di Sicurezza e Prevenzione di cui al D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i. da parte del titolare o del rappresentante legale in caso di società (o del gestore se non coincidente con il primo o di almeno un addetto), conseguito a seguito della partecipazione ad un corso della durata non inferiore alle 8 ore	10
3	Bagni destinati al pubblico separati per i due sessi	20
4	Pulizia costante dei bagni e presenza di fasciatoio negli stessi	10
5	Area giochi per bambini coperta e scoperta opportunamente attrezzata e a norma con gli standard di sicurezza vigenti, di ampiezza corrispondente ad almeno il 10% della superficie di somministrazione, per gli esercizi con superficie totale del locale >250 mq	5
6	Numero di posti a sedere in ragione di un posto a sedere ogni 1,5 mq. di superficie di somministrazione	10
7	Insonorizzazione dei locali, certificata da tecnico iscritto all'albo professionale, realizzata anche con pannelli fonoisolanti che garantiscano all'esterno e negli ambienti confinanti una emissione inferiore al 10% dei limiti di legge	40
8	Climatizzazione del locale	10
9	Utilizzo di sistemi per il risparmio idrico (ad es.: differenziazione flusso di scarico dei wc, rubinetti provvisti di sensori, recupero acqua di riciclo degli impianti frigoriferi)	15
10	Utilizzo di apparecchiature e strumenti per il risparmio energetico (ad es.: impianti per lo spegnimento automatico delle luci) o utilizzo di energie rinnovabili	15
11	Disponibilità di parcheggi su area di proprietà privata adiacente o distante dal pubblico esercizio non più di 300 mt lineari non inferiore alla superficie di somministrazione*	30
12	Assenza di videogiochi o apparecchi automatici	10
13	Descrizione nelle targhette (nei banchi espositivi o nel menù) di tutti gli ingredienti usati e della loro provenienza	5
14	Presenza di menù in diverse lingue e possibilità di pagamento elettronico	5
15	Servizio di vigilanza esterna dei locali durante l'orario di apertura	5

*La misurazione della distanza di cui al criterio n. 11 si effettua in metri lineari, da numero civico principale ad altro numero civico principale, seguendo il percorso stradale accessibile a piedi più breve; l'eventuale attraversamento delle strade verrà fatto ad angolo retto, non seguendo necessariamente un attraversamento pedonale.

4. Ad ogni criterio di qualità è attribuito uno specifico punteggio. La somma dei punteggi assegnati ai suddetti criteri è pari a 200. Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinato alla verifica congiunta della sussistenza dei requisiti strutturali e del raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA, come individuata dal successivo articolo 10.

Articolo 10 **Zonizzazione**

1. Ai fini del rilascio di autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede di cui al precedente articolo 9, il territorio del Comune è suddiviso nelle ZONE A, B e C, costituite dalle zone urbanistiche descritte nello Schema 1 e graficamente riportate nella Tavola A dell'Allegato 1, parte integrante del presente Regolamento. In funzione della suddetta ripartizione del territorio, per gli esercizi ricadenti nella ZONA A è richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 170 e non inferiore a 165 per gli esercizi con superficie totale del locale pari o inferiore a 250 mq; per gli esercizi ricadenti nella ZONA B è richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 155; per gli esercizi ricadenti nella ZONA C è richiesto, oltre al possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo, un punteggio minimo non inferiore a 120.
2. Ai fini del mantenimento del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA come individuato dal precedente comma 1 e dal successivo articolo 12, comma 1, è consentita, successivamente all'inizio dell'attività e previa comunicazione al Municipio territorialmente competente, la modifica dei criteri di qualità indicati nella domanda di cui ai successivi articoli 15 e 16 attraverso la sostituzione degli stessi esclusivamente con i criteri di qualità di cui ai nn. 1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 12 - 13 - 14 e 15.
Non possono essere in alcun modo modificati i criteri di qualità indicati nella domanda di cui ai successivi articoli 15 e 16 e corrispondenti ai nn. 3 - 7 - 8 - 9 - 10 e 11.
3. Alle domande di rilascio di autorizzazione per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede relative a locali che si affacciano, anche parzialmente, sulle Vie e sulle Piazze che delimitano i confini delle ZONE A, B e C, si applica il maggiore dei punteggi minimi previsti.
4. Ai fini della regolamentazione delle attività di somministrazione sono altresì individuati gli Ambiti territoriali di seguito elencati e graficamente riportati nell'Allegato 1, caratterizzati dalla presenza di particolari condizioni di concentrazione delle attività commerciali e di elevati livelli di pressione antropica, così come emerge dagli studi propedeutici alla redazione del presente Regolamento di cui all'Allegato 2, parte integrante dello stesso, e/o di eventuali vincoli di tutela ai sensi della normativa vigente in materia ambientale, archeologica, monumentale, culturale, paesaggistico-territoriale e storico-artistica:

Municipio I;

- Ambito n. 1 - Zona Urbanistica 1a - Centro Storico secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 1, comprendente tutte le Vie e Piazze e i Rioni Ponte, Regola, Parione, Campo Marzio, Trevi, Campitelli, Sant'Eustachio, Colonna, Pigna, S. Angelo in esso contenuti, ricadenti all'interno dello stesso.

- Ambito n. 1 bis – Rione Monti secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 1 bis, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.
- Ambito n. 2 – Rione Trastevere secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 2, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.
- Ambito n. 3 – Rione Testaccio secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 3, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.
- Ambito n. 3 bis – Rione Celio secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 3 bis, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.

Municipio III:

- Ambito n. 4 - San Lorenzo secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 4, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.

Municipio XVII:

- Ambito n. 5 - Rione Borgo secondo il perimetro riportato nella planimetria di cui all'Allegato 1, Tavola A 5, comprendente tutte le Vie e Piazze ricadenti all'interno dello stesso.

Articolo 11

Disciplina degli Ambiti

1. Negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10 non è consentito il rilascio di autorizzazioni per nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande nonché per il trasferimento di sede di attività ubicate all'esterno degli Ambiti medesimi.
2. Agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10, è consentito il trasferimento di sede esclusivamente all'interno del medesimo Ambito, fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e dei punteggi di cui agli artt. 9 e 10, comma 1.

Agli esercizi suddetti non è in ogni caso consentito il trasferimento di sede nelle Vie e nelle Piazze individuate in ciascun Ambito, come di seguito indicate:

Municipio I:

Ambito n. 1 - Centro Storico - Zona Urbanistica 1a: Piazza Navona, Campo de' Fiori, Piazza Farnese, Piazza della Rotonda, Piazza di Pietra, Piazza di Spagna, Piazza Trinità dei Monti, Piazza del Popolo, Piazza Venezia, Largo di Torre Argentina, Largo dei Calcarari, Piazza di Trevi, Via del Lavatore, Via In Arcione, Via della Panetteria, Via dei Crociferi, Via del Pellegrino, Via dei Cestari, Via dei Cappellari, Via dei Pettinari, Via dei Banchi Nuovi, Piazza dell'Orologio, Via del Governo Vecchio, Via di Santa Maria dell'Anima, Via di Tor Sanguigna, Piazza di Tor Sanguigna, Piazza di Pasquino, Via di Monserrato, Via Giulia, Via dei Giubbonari, Via dei Coronari, Via del Babuino, Via di Tor Millina, Via di Propaganda, Via della Vite, Via Cesare Battisti;

Ambito n. 1 bis – Rione Monti: Piazza della Madonna dei Monti, Via del Boschetto, Via Urbana, Via dei Serpenti, Via dell'Angeletto, Via Leonina, Via degli Zingari, Via Panisperna.

Ambito n. 2 – Rione Trastevere: Piazza di S. Cosimato, Piazza Mastai, Largo S. Giovanni de' Matha, Piazza S. Maria in Trastevere, Piazza di S. Calisto, Piazza Tavani Arquati, Piazza S. Egidio, Piazza Sonnino, Piazza Trilussa, Via del Moro, Via della Pelliccia, Via della Lungaretta, Piazza di San Giovanni della Malva, Via Benedetta, Via della Scala, Piazza de' Renzi, Piazza di S. Apollonia, Via del Politeama, Via della Renella, Vicolo del Cedro, Vicolo de' Cinque, Vicolo del Bologna.

Ambito n. 3 – Rione Testaccio: Via di Monte Testaccio, Via Galvani, Piazza di S. Maria Liberatrice, Piazza Testaccio.

Ambito n. 3 bis – Rione Celio: Via di San Giovanni in Laterano, Via Celimontana, Via Ostilia, Via Capo d'Africa.

Municipio III:

Ambito n. 4 - Zona San Lorenzo: Piazza dell'Immacolata, Piazza dei Sanniti, Largo degli Osci.

Municipio XVII:

Ambito n. 5 - Rione Borgo: Via della Conciliazione, Borgo Pio.

3. Nelle Vie e Piazze indicate al precedente comma 2 è consentito il trasferimento di sede delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ivi ubicate esclusivamente all'interno della stessa Via e Piazza, fermo restando il rispetto dei requisiti strutturali e dei punteggi di cui agli artt. 9 e 10, comma 1. E' fatto divieto di trasferimento di attività ubicate all'esterno delle Vie e Piazze menzionate nel comma 2 del presente articolo in locali adiacenti alle medesime e disposti ad angolo con esse.
4. Negli Ambiti individuati nel comma 4 del precedente art. 10 non è consentita la trasformazione di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande caratterizzati per la predisposizione e la somministrazione di cibi della cucina tradizionale in esercizi per la somministrazione di cibi della sola cucina straniera, con estensione di tale divieto anche alle nuove attivazioni, derivanti da trasferimenti effettuati all'interno del medesimo ambito, ove ciò sia consentito dal presente Regolamento.
5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, si applicano alle Piazze e ad entrambi i lati delle Vie di perimetro degli Ambiti come individuati nel comma 4 del precedente art. 10.
6. Negli Ambiti di cui al comma 4 del precedente art. 10 è tuttavia consentito l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui ai successivi articoli 18 e 19.
7. Gli Ambiti e le disposizioni ad essi relative sono soggetti a revisione triennale in relazione agli eventuali mutamenti degli elementi fattuali sottesi alla loro individuazione, monitorati dai Municipi territorialmente competenti, ovvero in caso di sopravvenute ragioni di pubblico interesse.
8. E' comunque consentito il trasferimento di sede dagli Ambiti e dalle Vie e Piazze sopra individuate alle ZONE A, B, e C, fermo restando quanto previsto dal precedente comma 2 e il rispetto dei requisiti strutturali e del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA di cui ai precedenti articoli 9 e 10, comma 1.

Articolo 12

Prescrizioni ulteriori per i trasferimenti di sede

1. Fermo restando il possesso dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 9 e le prescrizioni relative agli Ambiti di cui al precedente articolo 11, ai trasferimenti di sede di attività già in essere alla data dell'entrata in vigore del presente Regolamento, si applica una riduzione del 30% del punteggio minimo previsto per ciascuna ZONA, qualora il suddetto trasferimento avvenga all'interno della medesima ZONA o del medesimo Ambito:
 - punteggio non inferiore a 120 e non inferiore a 115 per gli esercizi con superficie totale del locale pari o inferiore a 250 mq nella ZONA A;
 - punteggio non inferiore a 105 nella ZONA B;
 - punteggio non inferiore a 85 nella ZONA C.
2. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore è consentito il trasferimento di sede, nel rispetto dei requisiti strutturali di cui al precedente articolo 9 e del punteggio ridotto di cui al precedente comma 1, qualora il suddetto trasferimento avvenga all'interno della medesima ZONA o del medesimo Ambito, fermo restando il rispetto delle prescrizioni relative agli Ambiti di cui al precedente articolo 11.

Articolo 13

Ulteriori attività di somministrazione sottoposte ad autorizzazione e soggette ai criteri di qualità

1. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art. 6, comma 1 lettera a) della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21, ad eccezione delle attività di somministrazione effettuate all'interno di musei, cinema, teatri, gallerie d'arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. "Parchi a Tema" riconosciuti dalla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
2. L'accesso ai locali in cui si svolge l'attività di somministrazione di cui al precedente comma 1, è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.
3. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nei circoli privati di cui all'articolo 2, comma 5 e dell'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 è subordinato al rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento.
Nei casi suddetti si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001.
4. L'installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali esclusivamente destinati a tale attività e all'uopo attrezzati è soggetta al rilascio di autorizzazione di cui al precedente articolo 9, nonché alle limitazioni e alle prescrizioni previste dal presente Regolamento. E' comunque vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

Articolo 14

Modalità di presentazione della domanda per il rilascio dell' autorizzazione per l' apertura e il trasferimento di sede

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede di un esercizio di somministrazione, sottoscritta dal richiedente, deve essere presentata al Municipio territorialmente competente mediante consegna a mano allo Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), previo pagamento dei diritti di istruttoria nella misura prevista dalla normativa regolamentare vigente e utilizzando i moduli appositamente predisposti o essere redatta in conformità a tali modelli.
2. Ferme restando le modalità di presentazione di cui al precedente comma 1, la domanda di autorizzazione e la documentazione da allegare alla stessa possono essere presentate anche su supporto informatico.

Articolo 15

Contenuto della domanda e documentazione da allegare per le nuove aperture.

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, sottoscritta dal richiedente, deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente o del rappresentante legale in caso di società, associazione o altri organismi collettivi (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza e Codice Fiscale e/o Partita I.V.A.);
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione;
 - c) indicazione dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale;
 - d) indicazione del recapito ove si desiderano ricevere le comunicazioni relative alla procedura, se diverso dalla residenza, con l'obbligo di comunicare eventuali variazioni.
2. Nell'istanza, a pena di improcedibilità, deve essere indicato il locale nel quale si intende esercitare l'attività, nonché deve essere attestato il possesso dei requisiti professionali previsti dall'art. 4 del presente Regolamento.
3. Alla istanza devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, nel caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività di somministrazione e progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all'articolo 9;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo, data di nascita, cittadinanza, residenza, codice fiscale e partita IVA del richiedente;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente e, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra

persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;

- 4) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;
- 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
- 6) i criteri di qualità, di cui al precedente articolo 9, comma 3, prescelti al fine del raggiungimento del punteggio minimo previsto per ciascuna Zona, come indicato dal precedente articolo 10;
- 7) l'impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, come indicato dal precedente articolo 10, nel periodo successivo all'avvio dell'attività e fino alla cessazione della stessa.

Articolo 16

Contenuto della domanda per il trasferimento di sede e della comunicazione per l'ampliamento dell'esercizio

1. Il trasferimento di sede dell'esercizio di somministrazione è consentito solo nel caso in cui l'attività che si trasferisce sia stata effettivamente avviata da almeno 60 giorni.
2. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione al trasferimento di sede dell'esercizio presentata secondo le modalità di cui al precedente articolo 14 deve contenere le generalità del richiedente, l'indicazione degli estremi del titolo autorizzativo, nonché, a pena di improcedibilità, l'indicazione dell'ubicazione del locale in cui si intende trasferire l'esercizio.
Alla istanza devono essere allegati:
 - a) planimetria del locale in cui si intende trasferire l'attività di somministrazione, e il progetto relativo agli interventi da realizzare per il soddisfacimento dei requisiti strutturali di cui all'articolo 9;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
 - 1) la conformità del locale ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici, alla destinazione d'uso commerciale nonché alle norme e in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
 - 2) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria.
 - 3) i criteri di qualità, di cui al precedente articolo 9, comma 3, prescelti al fine del raggiungimento del punteggio minimo previsto per la Zona in cui si intende trasferire l'esercizio, secondo quanto disposto dai precedenti articoli 10 e 12;
 - 4) l'impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, come indicato dai precedenti articoli 10 e 12, nel periodo successivo all'avvio dell'attività nella nuova sede e fino alla cessazione della stessa.
3. Nel caso di trasferimento di sede di attività che si svolgono in locali per i quali sia intervenuto un provvedimento di sfratto per cause non dipendenti dal conduttore, l'istanza deve contenere quanto previsto dal comma 2 del presente articolo e alla stessa deve essere allegata, oltre alla documentazione

- ivi indicata, copia del provvedimento giudiziale.
4. L'ampliamento dei locali, ai sensi dell'articolo 11, comma 9, della Legge Regionale 29 novembre 2006 n. 21 e s.m.i., è soggetto a previa comunicazione trasmessa al Municipio territorialmente competente e può essere effettuato decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del medesimo Municipio, fermo restando il mantenimento del possesso dei requisiti strutturali e del punteggio relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9 e 10, qualora l'autorizzazione originaria per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande sia stata rilasciata sulla base degli stessi.
 5. La comunicazione per l'ampliamento deve contenere le generalità del titolare, nonché l'indicazione della misura dell'ampliamento e dell'attività di somministrazione che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie dei locali. Alla comunicazione devono essere allegate:
 - a) la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, attestante:
 - 1) l'avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico - sanitaria;
 - 2) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e atmosferico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità;
 - 3) per le attività autorizzate successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impegno a rispettare il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9 e 10, posseduto al momento del rilascio dell'autorizzazione originaria;
 - b) la planimetria timbrata e vistata da un tecnico competente, attestante lo stato dei luoghi alla data della presentazione della comunicazione di ampliamento, nonché la misura dello stesso.

Articolo 17

Istruttoria della domanda

1. Per l'esame delle domande si applica l'ordine cronologico di ricezione attestato dal protocollo del Municipio territorialmente competente.
2. Non sono richiesti ai fini dell'esame dell'istanza e del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'esercizio di somministrazione, ma devono essere attestati e comunicati al Municipio territorialmente competente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività:
 - a) la disponibilità dei locali in cui si intende svolgere l'attività di somministrazione;
 - b) l'indicazione del soggetto eventualmente preposto allo svolgimento dell'attività di somministrazione in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
 - c) il rilascio del certificato di prevenzione incendi, ove richiesto;
3. Devono altresì essere attestati e comunicati al Municipio territorialmente competente, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'attività:
 - a) il possesso dei requisiti strutturali di cui all'articolo 9, comma 3, attestato dalla planimetria del locale dove si svolge l'attività di somministrazione, comprensiva dei locali destinati ad altri usi, timbrata e vistata da un tecnico abilitato e da relazione asseverata dallo stesso;

- b) la sussistenza del punteggio minimo inerente ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9, comma 3, dichiarato nella domanda di rilascio di autorizzazione, attestata attraverso la documentazione indicata nello Schema 2.
4. Qualora entro novanta giorni dalla presentazione della domanda di rilascio dell'autorizzazione per l'apertura dell'esercizio di somministrazione attestata dal protocollo del Municipio, non venga comunicato al richiedente il provvedimento di diniego, la domanda si intende accolta, fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi 2 e 3.
5. Il Municipio è tenuto a comunicare tempestivamente all'interessato eventuali motivi che ostano all'accoglimento dell'istanza, assegnandogli un termine non inferiore a dieci giorni per presentare per iscritto osservazioni ed eventuale documentazione. In tale caso il termine di cui al precedente comma 4 è sospeso e riprende a decorrere dal momento della presentazione delle suddette osservazioni o, comunque, alla scadenza del termine per la presentazione della stessa.
6. Al procedimento di autorizzazione per il trasferimento di sede degli esercizi si applicano le disposizioni di cui ai precedenti commi 4 e 5.

TITOLO III

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE NON SOTTOPOSTE AI REQUISITI STRUTTURALI E AI CRITERI DI QUALITÀ

Articolo 18

Attività di somministrazione soggette a "dichiarazione di inizio attività" (D.I.A)

1. Sono soggette alla Dichiarazione di Inizio Attività di cui all'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che vengono svolte:
- a) in locali situati all'interno delle aree di servizio delle strade extraurbane principali e delle autostrade aventi una superficie di somministrazione inferiore a 250 metri quadrati, in conformità alle leggi regionali vigenti in materia di distribuzione dei carburanti;
 - b) presso il domicilio del consumatore, nel caso in cui il servizio di somministrazione sia rivolto esclusivamente al consumatore stesso, ai suoi familiari e alle persone invitate. Per domicilio del consumatore si intende la privata dimora, nonché i locali in cui il consumatore si trova per motivi di lavoro, di studio o per lo svolgimento di congressi, convegni, cerimonie o altro tipo di evento;
 - c) in locali situati all'interno di porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;
 - d) nelle mense aziendali a favore dei dipendenti di amministrazioni, enti e imprese pubbliche e private;
 - e) in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, strutture di accoglimento per immigrati, rifugiati e profughi ed altre simili strutture di accoglienza e sostegno;
 - f) nei mezzi di trasporto pubblico;
 - g) in locali situati all'interno dei mercati all'ingrosso previsti dalla Legge Regionale 7 dicembre 1984, n. 74 (Norme per la disciplina dei mercati all'ingrosso) e successive modifiche;
 - h) in locali situati all'interno delle strutture di vendita di cui all'art. 24, comma 1, lettera b), numero 2 e c) della Legge Regionale n. 33/1999 e successive modifiche.

2. Sono altresì, soggette a D.I.A. le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte:

a) congiuntamente ad altra attività prevalente all'interno di musei, cinema, teatri, gallerie d'arte, degli auditorium, degli impianti sportivi, delle palestre, degli stabilimenti per il benessere fisico, assimilabili per strutture e trattamenti a stabilimenti termali (con esclusione dei laboratori di estetica), nonché dei cd. "Parchi a Tema" riconosciuti dalla Amministrazione Comunale con appositi provvedimenti; l'attività congiunta si intende prevalente nei casi in cui la superficie dei locali utilizzati per essa è pari ad almeno tre quarti della superficie della struttura complessivamente a disposizione per lo svolgimento delle attività, esclusi magazzini, depositi, uffici e servizi igienici. L'accesso ai locali in cui si svolge l'attività di somministrazione è consentito soltanto dagli ingressi della struttura principale.

Nei cinema l'attività di somministrazione deve essere svolta in orario coincidente con l'orario degli spettacoli, essendo legata la sussistenza dell'esercizio stesso allo svolgimento dello spettacolo, come previsto dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 88/2001

b) dalle associazioni e dai circoli aderenti ad enti od organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali di cui all'articolo 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2001, n. 235 per i quali ricorrono le condizioni di cui al comma 2, lett. d) del medesimo articolo. Nei suddetti casi si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui al D.P.R. n. 235/2001 e la relativa dichiarazione di inizio di attività è resa conformemente a quanto prescritto nel D.P.R. medesimo.

Le attività di somministrazione di cui al presente comma 2 sono considerate attività accessorie e/o integrative della attività principale. La cessazione dell'attività principale comporta la cessazione dell'attività di somministrazione.

3. Ai fini dello svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande nei casi di cui ai commi 1 e 2 lett. a), l'interessato dovrà trasmettere al Municipio competente per territorio una dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'art. 19 Legge 241/1990 e s.m.i. che deve contenere:

- a) generalità del dichiarante;
- b) indicazione dell'ubicazione dei locali in cui deve svolgersi l'attività;
- c) indicazione dell'attività che si intende svolgere in base alle caratteristiche igienico-sanitarie;
- d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;

4. Alla dichiarazione sono allegati:

- a) copia dell'atto costitutivo. in caso di società, associazione o altri organismi collettivi;
- b) planimetria del locale in cui deve svolgersi l'attività;
- c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del dichiarante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del dichiarante e in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) l'avvenuto avvio dei procedimenti preordinati al rilascio del certificato prevenzione incendi, ove necessario, nonché degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia igienico-sanitaria;

- 5) la conformità dei locali ai regolamenti di polizia urbana e di igiene pubblica, ai regolamenti edilizi e agli strumenti urbanistici nonché alle norme in materia di inquinamento acustico e a quelle relative alle condizioni di sicurezza e sorvegliabilità.
5. Le attività di somministrazione di cui al presente articolo non determinano in alcun caso la possibilità di ottenere la concessione di suolo pubblico.
6. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.

Articolo 19

Attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di altre tipologie di strutture

1. E' soggetta a Dichiarazione di Inizio di Attività di cui all'articolo 19 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, intesa quale attività integrativa di quella principale e prevalente, svolta all'interno delle librerie, ovunque ubicate sul territorio cittadino. L'attività di libreria deve essere svolta in forma esclusiva o congiuntamente alla vendita di altri prodotti di editoria, compresa quella musicale, in locali aventi una superficie di vendita non inferiore a 100 mq e deve essere stata avviata da almeno 180 (centottanta) giorni.
2. Nelle librerie l'attività di somministrazione deve essere svolta su una superficie non superiore al 10% della superficie di vendita, non deve avere accesso diretto dalla pubblica via, non può essere separata dal resto dell'attività commerciale e deve essere esercitata nel rispetto della normativa vigente. L'attività di somministrazione deve essere svolta unicamente per un orario giornaliero di 13 ore, nella fascia oraria dalle ore 6:00 alle ore 22:00, senza possibilità di usufruire di protrazioni orarie.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno delle librerie, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 18, commi 3 e 4.
La cessazione dell'attività principale comporta la cessazione dell'attività di somministrazione.
4. Il rilascio di autorizzazione per le attività di somministrazione svolte all'interno dei beni immobili galleggianti è subordinato all'adozione del Piano di cui al comma 4 dell'art. 7 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36/2006. Le eventuali autorizzazioni saranno vincolate alla struttura galleggiante individuata e non potranno essere trasferite.
5. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in locali non aventi accesso dalla pubblica via situate all'interno degli alberghi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti, nonché a coloro che sono ospitati in occasione di manifestazioni e convegni organizzati, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 17, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
6. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in altri complessi ricettivi, relativamente alle prestazioni rese agli alloggiati e ai loro ospiti, nonché negli stabilimenti balneari si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 6 agosto 2007 n. 13 e, rispettivamente, il Regolamento regionale 24 ottobre 2008, n. 16 e il Regolamento regionale 15 luglio 2009, n. 11, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.
7. Alle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte nelle imprese agrituristiche, così come definite dalla legislazione vigente, si applicano le disposizioni di cui alla Legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 e

al Regolamento regionale 31 luglio 2007, n. 9, fermo restando il possesso dei requisiti professionali e soggettivi di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

8. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo non sono assoggettate ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento.

Articolo 20

Attività temporanea di somministrazione

1. In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone possono essere rilasciate ad uno o più soggetti autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande, con durata non superiore alla manifestazione stessa e solo relativamente ai locali e ai luoghi in cui essa si svolge.
Per i locali ricadenti negli Ambiti di cui agli articoli 10, comma 4, l'autorizzazione temporanea non può essere rilasciata più di tre volte nell'arco dello stesso anno solare.
2. L'attività di somministrazione in occasione delle manifestazioni di cui al comma 1 è consentita previo rilascio di autorizzazione da parte del Municipio territorialmente competente per territorio, fatto salvo il divieto di bevande superalcoliche su aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande non è soggetta ai requisiti strutturali e ai criteri di qualità previsti dal presente Regolamento. Nell'ambito del Centro Storico l'attività temporanea di somministrazione è soggetta ai criteri di qualità con riferimento agli immobili ricadenti negli Ambiti individuati nel precedente articolo 10 e nel territorio del Municipio I.
4. L'autorizzazione rilasciata ad un solo soggetto consente lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di suoi preposti da indicare al momento della richiesta del titolo.
5. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato all'accertamento della sussistenza delle condizioni di sicurezza, di sorvegliabilità dei locali e delle norme igienico-sanitarie nonché alla verifica del possesso da parte del soggetto richiedente dei requisiti morali e professionali di cui al precedente art. 4. Non sono richiesti i requisiti di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione ad eccezione del Centro Storico – Municipio I ove diventa condizione indispensabile il requisito di destinazione d'uso dei locali e degli edifici dove si svolge la manifestazione.
6. La domanda di rilascio per l'autorizzazione temporanea deve essere presentata 30 (trenta) giorni prima dell'evento al Municipio territorialmente competente e deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del richiedente;
 - b) indicazione di eventuali soggetti preposti allo svolgimento dell'attività di somministrazione;
 - c) indicazione dell'ubicazione dei locali o dei luoghi in cui deve essere svolta l'attività di somministrazione;
 - d) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo.
 Alle istanze devono essere allegate:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del richiedente;
 - 2) i dati relativi agli eventuali soggetti preposti;
 - 3) il numero di iscrizione al registro imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;

- 4) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del richiedente ovvero, in caso di società, associazione o altri organismi collettivi, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 5) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
7. Le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte in forma occasionale e completamente gratuite non sono soggette alle disposizioni di cui al presente articolo, fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

Articolo 21

Distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati

1. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande che viene svolto mediante distributori automatici posti in locali non a ciò esclusivamente destinati, è soggetto a previa comunicazione al Municipio territorialmente competente che deve contenere i seguenti elementi essenziali:
 - a) generalità del titolare del distributore;
 - b) indicazione dell'ubicazione del locale dove è installato il distributore;
 - c) indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - d) indicazione del numero e della tipologia dei distributori che devono essere installati nel locale.
2. Alla comunicazione è allegata la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - a) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del titolare del distributore;
 - b) il numero di iscrizione al registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - c) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del titolare del distributore ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
3. E' vietata la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione mediante distributori automatici.

TITOLO IV

MODIFICHE RELATIVE ALL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Articolo 22

Subingresso

1. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande è soggetto a comunicazione al Municipio territorialmente competente, da effettuarsi, a pena di decadenza, entro 60 (sessanta) giorni dalla stipula dell'atto e determina, d'ufficio, la reintestazione, con efficacia immediata, dell'autorizzazione nei confronti del subentrante, a condizione che sia provato l'effettivo trasferimento, che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 e che il subentrato abbia

effettivamente avviato l'attività per almeno sessanta giorni.

2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, sottoscritta dal subentrante, deve contenere le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo nonché dell'attività che si intende svolgere in relazione alle caratteristiche igienico-sanitarie del locale. Alla comunicazione devono essere allegati:
 - a) copia dell'atto di cessione di azienda, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
 - b) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto subentrante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione e altri organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) l'ubicazione del locale oggetto del subingresso;
 - 5) nel caso in cui il subingresso riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9, posseduti dal cedente.

3. In caso di trasferimento della titolarità dell'esercizio per causa di morte, colui che succede, qualora intenda proseguire l'attività di somministrazione, può chiedere al Municipio territorialmente competente la reintestazione dell'autorizzazione, continuando a svolgere l'attività stessa e dimostrando il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, entro un anno a decorrere dalla data della morte del titolare, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore. Alla richiesta, sottoscritta dal richiedente e contenente le relative generalità, devono essere allegati:
 - a) copia della denuncia di successione limitatamente alla parte in cui sia indicato il cespite interessato dalla successione;
 - b) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto subentrante;
 - 2) il numero di iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente regolamento da parte del soggetto subentrante ovvero, in caso di società, associazione o altri organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) l'ubicazione del locale oggetto del subingresso;
 - 5) nel caso in cui il subingresso riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui al precedente articolo 9,

posseduti dal cedente.

4. La richiesta di proroga di cui al precedente comma 3, deve essere presentata al Municipio territorialmente competente almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del suddetto termine ed è corredata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
5. Nel caso in cui colui che succede per causa di morte non intenda continuare l'attività e la ceda o la affitti ad altri, il Municipio territorialmente competente provvede alla reintestazione dell'autorizzazione a favore del subentrante ai sensi del precedente comma 1.

Articolo 23

Affitto d'azienda

1. L'affitto di azienda è comunicato al Municipio territorialmente competente ai fini della reintestazione del titolo autorizzatorio a favore dell'affittuario. Tale comunicazione, sottoscritta dall'affittuario, contiene, in particolare, le generalità dello stesso, l'indicazione del rappresentante legale in caso di società, associazione o altro organismo collettivo e alla stessa sono allegati:
 - a) copia del contratto di affitto, redatto nelle forme stabilite dalla legge;
 - b) copia dell'atto costitutivo in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. dell'affittuario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro imprese del soggetto subentrante, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 del presente Regolamento da parte del soggetto affittuario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione.
 - 4) nel caso in cui l'affitto di azienda riguardi un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande aperto successivamente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, impegno a rispettare i medesimi requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità, di cui al precedente articolo 9, dell'azienda affittata.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, riacquisito il possesso dell'azienda, il titolare, fermo restando il possesso dei requisiti di cui all'art. 4 del presente Regolamento, può chiedere al Municipio territorialmente competente la reintestazione dell'autorizzazione entro i tre mesi successivi all'acquisizione del possesso stesso, salvo proroga in comprovati casi di forza maggiore, continuando a svolgere l'attività stessa.
3. La richiesta di proroga è presentata almeno 15 giorni prima della scadenza del suddetto termine di tre mesi accompagnata da una relazione che illustri dettagliatamente i casi di forza maggiore che giustificano la richiesta medesima e la proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centoventi giorni.
4. Nelle more della comunicazione da parte del Municipio territorialmente competente, che deve determinarsi al riguardo entro novanta giorni dalla presentazione della richiesta di reintestazione,

attestata dal protocollo del Municipio stesso, il richiedente può riavviare l'attività di somministrazione esibendo, in caso di controllo, la ricevuta attestante la data di presentazione della richiesta medesima.

Articolo 24

Affidamento della gestione di reparti

1. Il titolare di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande può affidare la gestione di uno o più reparti, per un periodo di tempo convenuto, ad un soggetto in possesso dei requisiti di cui all' articolo 4 del presente Regolamento, dandone comunicazione scritta al Municipio territorialmente competente.
2. L'affidamento della gestione di uno o più reparti è comunicato al Municipio territorialmente competente. Tale comunicazione contiene, in particolare, le generalità del soggetto titolare e del soggetto affidatario nonché la percentuale della superficie occupata dall'affidatario rispetto a quella complessiva del locale in cui è svolta l'attività e alla stessa sono allegati:
 - a) copia dell'atto costitutivo, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo;
 - b) copia dell'atto con cui viene realizzato l'affidamento in gestione, redatto secondo le forme stabilite dalla legge;
 - c) dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche, che attesti:
 - 1) luogo e data di nascita, residenza, cittadinanza, codice fiscale e partita I.V.A. del soggetto titolare e del soggetto affidatario;
 - 2) il numero di iscrizione al registro imprese dell'affidatario, presso la C.C.I.A.A. competente per territorio;
 - 3) il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4 da parte del soggetto affidatario ovvero, in caso di società, associazione o altro organismo collettivo, da parte del rappresentante legale o di altra persona specificamente preposta all'attività di somministrazione;
 - 4) indicazione dell'attività che deve essere svolta dall'affidatario;
3. Il gestore è tenuto al mantenimento dei livelli occupazionali relativi al reparto di cui ha assunto la gestione ed al rispetto dei contratti collettivi di lavoro.
4. Il titolare, qualora non abbia provveduto alla comunicazione di cui al comma 1, risponde in proprio dell'attività esercitata dal gestore.
5. Il reparto affidato in gestione deve presentare un collegamento strutturale con l'esercizio ove il reparto è collocato e non avere accesso autonomo.
6. Il titolare non può concedere in affidamento l'intera azienda.

Articolo 25

Modifiche societarie

1. Qualora il titolare di autorizzazione all'esercizio di somministrazione alimenti e bevande sia una società, un'associazione o un altro organismo collettivo, gli atti relativi alla trasformazione degli stessi o alla modifica della denominazione o ragione sociale, nonché alla rappresentanza legale, devono essere comunicati al Municipio territorialmente competente entro 30 giorni dall'intervenuta modifica. Nella comunicazione devono essere indicati gli estremi dell'annotazione al registro imprese della C.C.I.A.A. e,

in caso di variazione del legale rappresentante, deve essere allegata la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, da parte del nuovo rappresentante.

2. La comunicazione non comporta il rilascio di un nuovo titolo autorizzatorio.

TITOLO V

VIGILANZA E SANZIONI

Articolo 26

Sospensione e decadenza dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione, anche a carattere stagionale, sono sospese:
 - a) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei turni stabiliti eventualmente nei programmi predisposti dal Sindaco ai sensi dell'articolo 6, comma 5;
 - b) per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a dieci giorni, in caso di recidiva per il mancato rispetto dei limiti di orario di cui all'articolo 6, comma 3;
 - c) per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a dieci, in caso di recidiva per il mancato rispetto delle disposizioni dell'articolo 8;
2. Le autorizzazioni all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, anche a carattere stagionale, decadono:
 - a) quando il titolare dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro un anno dalla data del rilascio dell'autorizzazione stessa o sospenda l'attività per un periodo superiore a un anno;
 - b) quando il titolare dell'autorizzazione non risulti più in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
 - c) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali o la loro conformità alle norme urbanistiche, sanitarie, di sicurezza e di prevenzione incendi;
 - d) quando non venga effettuata la comunicazione di cui al precedente articolo 17, comma 3, lett. a) e b), relativa al possesso dei requisiti strutturali ed alla sussistenza del punteggio minimo di qualità di cui ai precedenti articoli 9 e 10;
 - e) quando, successivamente all'inizio dell'attività, anche a seguito di ampliamento dei locali di cui all'articolo 16, comma 5, vengano meno i requisiti strutturali e il punteggio minimo relativo ai criteri di qualità di cui agli articoli 9, 10 e 12 del presente Regolamento;
 - f) quando venga meno l'effettiva disponibilità dei locali nei quali si esercita l'attività e non venga richiesta, da parte del titolare, l'autorizzazione al trasferimento in una nuova sede nel termine di sei mesi, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza;
 - g) quando, nel caso di subingresso, non si avvii o non si prosegua l'attività secondo le modalità previste all'articolo 22 del presente Regolamento.
3. Nei casi di cui alle lettere d) ed e) il Municipio procede:
 - a) a comunicare l'avvio del procedimento diretto alla pronuncia di decadenza assegnando

all'interessato un termine non inferiore a 15 (quindici) e non superiore a 60 (sessanta) giorni per l'adeguamento;

- b) a pronunciare la decadenza in caso di mancato adeguamento entro il termine assegnato.
- 4. L'autorizzazione temporanea di cui all'articolo 20 del presente Regolamento decade nei casi previsti al precedente comma 2, lettere b) e c).
- 5. Le richieste di proroga di cui al precedente comma 2, lettere a) ed f) sono presentate, unitamente ad una relazione che illustri dettagliatamente i motivi che giustificano la richiesta medesima alla struttura competente almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini ivi previsti. La suddetta proroga può essere concessa per un periodo non superiore a centottanta giorni.
- 6. La proroga di cui al precedente comma 2, lettere a) ed f) non è concessa nel caso di mancato espletamento degli adempimenti in materia igienico-sanitaria, ovvero del mancato rilascio delle concessioni, autorizzazioni o abilitazioni edilizie, nonché in caso di ritardo colpevole nell'avvio o nella conclusione delle opere di sistemazione edilizia dei locali.

Articolo 27

Sanzioni

- 1. Chiunque svolge l'attività di somministrazione di alimenti e bevande senza le prescritte autorizzazioni, o quando queste sono decadute o sospese, ovvero viola le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2, 3, 4 e 8, commi 1, 2, 3 e 4 e di cui agli articoli 15, 16, 17, 18 e 21, comma 4, del presente Regolamento, è soggetto, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3 mila a 10 mila Euro, come stabilita dalla normativa vigente e s.m.i.
- 2. Chiunque viola le disposizioni contenute nell'articolo 8 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2 mila 500 Euro a 7 mila 500 Euro, come stabilita dalla normativa vigente e s.m.i..
- 3. Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
- 4. In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco, fatto salvo quanto previsto all'articolo 26, comma 1, può disporre la sospensione dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non superiore a dieci giorni.
- 5. L'Amministrazione comunale provvede all'accertamento, irrogazione e riscossione delle sanzioni di cui al presente articolo con le modalità e procedure previste dalla normativa vigente in materia.
- 6. Per fini di tutela e dell'ordine e della sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza effettuano i controlli e le autorità di pubblica sicurezza adottano i provvedimenti previsti dalle leggi vigenti in materia.

TITOLO VI**DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI****Articolo 28****Disposizioni transitorie**

1. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai soggetti già iscritti al registro esercenti il commercio di cui all'articolo 1 della Legge n. 426/1971 e successive modifiche.
2. Coloro che, alla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 21/2006, sono titolari di autorizzazioni o di altri titoli rilasciati ai sensi delle leggi e dei regolamenti statali per l'esercizio di somministrazione hanno diritto ad estendere la relativa attività, nel rispetto della normativa vigente. Il Municipio territorialmente competente provvede alla conversione d'ufficio delle autorizzazioni senza obbligo di comunicazione da parte del titolare.
La conversione di cui al comma 2 è effettuata anche per le attività di somministrazione di alimenti e bevande assentite ai sensi dell'articolo 3, comma 6 della Legge 287/1991, nel rispetto delle prescrizioni previste per ciascuna fattispecie e fermo restando il possesso dei requisiti igienico sanitari.
3. Le autorizzazioni di cui all'art. 5 della Legge n. 287/1991, attivate in uno stesso locale, dalla data di entrata in vigore della Legge Regionale n. 21/2006, si considerano un unico titolo autorizzatorio, come definito dall'art. 3 comma 1 lettera c) della Legge Regionale n. 21/2006.
4. I requisiti professionali previsti dall'articolo 4 del presente Regolamento si intendono riconosciuti anche:
 - a) ai soggetti, che alla data in vigore della Legge Regionale n. 21/06, abbiano avanzato istanza di iscrizione al registro esercenti il commercio, di cui alla Legge n. 426/1971 e successive modifiche, per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico o alla sezione speciale del medesimo registro per la gestione di impresa turistica, purché in possesso dei requisiti ai fini dell'iscrizione stessa;
 - b) ai soggetti che abbiano frequentato con esito positivo il corso per l'iscrizione al registro di cui alla lettera a).
5. Nelle more della realizzazione dei percorsi integrati assistiti e fino all'affidamento in convenzione ai soggetti aggiudicatari di cui all'articolo 8, comma 2 bis della Legge Regionale n. 21/2006 sono considerati in possesso del requisito professionale di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della predetta legge, coloro che:
 - a) hanno frequentato, con esito positivo, i percorsi integrativi assistiti previsti dall'art. 5 della Legge Regionale n. 33/1999 svolti presso i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 6 della stessa Legge Regionale n. 33/1999;
 - b) hanno frequentato, con esito positivo, i corsi professionali relativi al settore merceologico alimentare, autorizzati dalla Regione ai sensi della Legge Regionale 25 febbraio 1992, n. 23 "Ordinamento della formazione professionale" e successive modifiche".

Articolo 29***Disposizioni finali***

1. Per quanto non previsto nel presente provvedimento si fa rinvio alla disciplina contenuta nella Legge Regionale n. 21/2006 e s.m.i. e nel Regolamento Regionale n. 1 del 19 gennaio 2009.
2. Restano salve le procedure previste dalla deliberazione adottata dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 50 del 21 marzo 2008 per l'inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle aree verdi denominate "Punti Verdi Ristoro", nonché le previsioni di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 169 del 1° agosto 1995, in ordine all'inserimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande nei cd. "Punti Verdi Qualità", qualora previsto nel progetto di realizzazione dei medesimi.
3. Resta salva altresì la disciplina inerente alla riqualificazione e riconversione delle sale cinematografiche di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 661 del 30 novembre 2005 come modificata dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 25 febbraio 2008.
4. In tutti i casi di abuso del titolo da parte del soggetto titolare dell'autorizzazione per l'esercizio della somministrazione di alimenti e bevande, resta salva l'applicazione della vigente disciplina sanzionatoria.
5. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento cessano di avere efficacia tutti i provvedimenti comunali in materia che risultino incompatibili con il medesimo, nonché le disposizioni contenute negli articoli 7 e 11 della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 6 febbraio 2006 e s.m.i. per la parte relativa alle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

SCHEMA 1

ZONIZZAZIONE E AMBITI DI TUTELA

Al fine di definire la programmazione dell'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, il territorio comunale è suddiviso in 3 zone (A, B e C), individuate sulla base di un'analisi dello sviluppo economico ed urbanistico (attuale e prospettico) del territorio comunale e costituite da aggregati di zone urbanistiche.

La zonizzazione adottata soddisfa la duplice esigenza di salvaguardare la aree centrali della città per la loro particolare valenza storica, architettonica e ambientale e, contestualmente, di promuovere uno sviluppo diffuso sul territorio, garantendo, anche nelle aree più periferiche, vivibilità e sicurezza.

Elenco delle zone urbanistiche ricadenti in ciascuna Zona (A, B e C), distinte per Municipio di appartenenza

Zona di appartenenza	Zone urbanistiche ¹	Municipio
Zona A	01a, 01b, 1c, 01d, 01e, 01f, 01g, 01x	I
	02a, 02b, 02c, 02d, 02e, 02x, 02y	II
	03a, 03b, 03x, 03y	III
	09a, 09d	IX
	16d, 16x	XVI
	17a, 17c	XVII
	20x	XX
Zona B	04a, 04b; 04c, 04e, 04f, 04g, 04i	IV
	05b, 05c, 05d, 05g, 05h, 05i	V
	06a, 06c, 06d	VI
	07a, 07e	VII
	08a	VIII
	09b, 09e	IX
	10a, 10b, 10c, 10d, 10f, 10g	X
	11a, 11b, 11c, 11d, 11e, 11f, 11g	XI
	12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12g, 12x	XII
	13a, 13d, 13g, 13h	XIII
	15a, 15b, 15c	XV
	16a, 16c	XVI
	17b	XVII
	18a, 18b, 18d	XVIII
19a, 19f	XIX	
20a, 20b, 20d, 20f, 20h	XX	
Zona C	04d, 04h, 04l, 04m, 04n, 04o	IV
	05a, 05e, 05f, 05i	V
	06b	VI
	07b, 07c, 07d, 07f, 07g, 07h	VII
	08b, 08c, 08d, 08e, 08f, 08g, 08h	VIII
	09c	IX
	10e, 10h, 10i, 10l, 10x,	X
	11x	XI
	12f, 12h, 12l, 12l, 12m, 12n	XII
	13b, 13c, 13e, 13f, 13i	XIII
	15d, 15e, 15f, 15g	XV
	16b, 16e, 16f	XVI
	18c, 18e, 18f	XVIII
	19b, 19c, 19d, 19e, 19g, 19h	XIX
20c, 20e, 20g, 20i, 20l, 20m, 20n	XX	

¹ Restano escluse dalla suddivisione territoriale le zone urbanistiche 11y, 13x e 20o che risultano ad esclusiva presenza di verde (parchi, ville storiche, spazi aperti, ecc.) e nell'ambito delle quali non si applicano i criteri di qualità oggetto del presente regolamento.

SCHEMA 2**DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL POSSESSO DEI REQUISITI DI CUI ALL'ART. 9 DEL PRESENTE
REGOLAMENTO****Punteggio relativo al criterio di qualità n. 1:**

Attestato di partecipazione a corsi organizzati da Enti o altri Soggetti pubblici o privati riconosciuti.

Punteggio relativo al criterio di qualità n. 2:

Attestato di formazione in materia di Prevenzione e Sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., rilasciato da Enti o altri Soggetti pubblici o privati riconosciuti.

Punteggio relativo ai criteri di qualità nn. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10:

Perizia asseverata di un tecnico abilitato. In particolare per requisito n. 6 indicazione del numero dei posti a sedere compatibili con il requisito medesimo.

Punteggio relativo al criterio di qualità n. 4:

Verifica dei competenti organi di controllo effettuata successivamente all'inizio dell'attività.

Punteggio relativo al criterio di qualità n. 11:

Titolo di godimento (atto di proprietà, convenzione con terzi) e planimetria del parcheggio.

Punteggio relativo ai criteri nn. 12 e 13:

Verifica dei competenti organi di controllo effettuata successivamente all'inizio dell'attività.

Punteggio relativo al criterio n. 14:

Copia del menù e copia convenzione con istituto bancario.

Punteggio relativo al criterio di qualità n. 15:

Copia contratto o convenzione con Istituti di vigilanza o altri Soggetti autorizzati allo svolgimento di sicurezza e vigilanza.

ROMA



Comune di Roma

**DIPARTIMENTO VIII
POLITICHE PER IL COMMERCIO E LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

**REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE
DI ALIMENTI E BEVANDE - STUDI PRELIMINARI, LOGICHE E OBIETTIVI**

INDICE

<i>Premessa</i>	
1. Logiche e obiettivi del nuovo schema regolamentare	
2. I contenuti del nuovo Regolamento: gli indicatori di qualità	
3. La zonizzazione	
4. Attribuzione del punteggio	
5. Le attività presenti sul territorio comunale	

Premessa

Secondo gli ultimi dati disponibili¹, in 10 anni, dal 1994 al 2004, il consumo di pasti fuori casa è cresciuto in Italia dal 26,7% al 30,7%, per un valore di 61 miliardi di euro, contro i 125 miliardi spesi per i consumi alimentari in casa.

In particolare, nel 2006 nel Lazio hanno mangiato fuori casa quasi 7 persone ogni 100 residenti di almeno tre anni di età (2,3 in un ristorante o trattoria e 4,5 in un bar) a fronte di un valore medio nazionale pari a circa sei abitanti, equamente distribuito tra bar e ristoranti².

All'aumento della domanda corrisponde anche un incremento dell'offerta, con circa 3.500 nuovi esercizi e circa 20.000 cambi di gestione registrati ogni anno a livello nazionale, corrispondenti a 2,7 bar e 1,7 ristoranti ogni 1.000 italiani a fronte di 2 bar e 1,4 ristoranti disponibili in media nell'Unione Europea.

La causa di questo sviluppo è da ricercarsi soprattutto nel profondo mutamento delle abitudini alimentari degli italiani, dovuto sia a una nuova organizzazione del lavoro - che costringe a consumare pasti veloci e semplici - sia a una nuova concezione del tempo libero. Accanto a formule di commercio tradizionale (ristoranti, tavole calde, trattorie, ecc.), nascono, infatti, tipologie di esercizi sempre più eterogenee, che uniscono alla somministrazione di alimenti e bevande attività di vendita diverse. Il mercato dei pasti consumati fuori casa resta appannaggio dei pubblici esercizi per il 61% dei casi mentre il restante 39% va al cosiddetto "extra-canale", che segue regole diverse e meno rigide (circoli privati, panetterie, distributori automatici, ecc.)³.

In questo contesto, centrale è il ruolo che la localizzazione di un pubblico esercizio ha in ambito urbano, e specificamente nelle sue componenti territoriali a più basso grado di sviluppo socioeconomico, garantendo animazione territoriale e, per questa via, anche un incremento della sicurezza per i residenti.

¹ Ufficio Studi Federazione Italiana Pubblici Esercizi (FIPE) in occasione della manifestazione Cibus 2007.

² La vita quotidiana nel 2006, ISTAT - Indagine multiscopo delle famiglie "Aspetti della vita quotidiana", 2007.

³ Vedi nota 1.

1. Logiche e obiettivi del nuovo Regolamento

La passata esperienza della programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in cui il rilascio di nuove autorizzazioni avveniva basandosi esclusivamente su un parametro numerico (determinato dal rapporto tra domanda e offerta di esercizi pubblici), viene superata dagli indirizzi nazionali dettati dal c.d. Decreto Bersani n. 223/2006, convertito con modificazioni nella Legge n. 248/2006.

La nuova disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande dettata dalla Legge Regionale n. 21/2006 si presenta come "una regolamentazione meno rigida, rispettosa del principio del libero accesso al mercato per tutti gli operatori che nel pieno rispetto delle prescrizioni igienico-sanitarie e urbanistico-edilizie nonché in possesso dei requisiti soggettivi, intendono investire per la diversificazione dell'offerta, l'integrazione del servizio, la creazione di lavoro e la riqualificazione del territorio (urbano o extraurbano).

In particolare, la Legge regionale sopra citata, ed i relativi indirizzi di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 563/2007, rivolgono una maggiore attenzione nei confronti di particolari zone che necessitano di interventi di tutela sotto il profilo storico, artistico, architettonico, paesaggistico e ambientale, permettendo contemporaneamente di aumentare l'offerta di esercizi pubblici nelle parti del territorio nelle quali invece occorrono interventi di valorizzazione e riqualificazione del territorio.

Superata la necessità di ricorrere ad una programmazione attraverso l'utilizzo di un parametro numerico, le *logiche* adottate come base concettuale della nuova regolamentazione, in coerenza con le indicazioni della Legge Regionale n.21/2006, sono finalizzate:

- alla crescita *qualitativa del livello di servizio* all'utenza degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- alla *promozione di uno sviluppo diffuso* sul territorio e contestualmente alla *tutela delle aree a maggior valenza artistico – monumentale*;
- alla promozione di una cultura dell'ambiente, attenta alla riduzione degli impatti negativi di una attività produttiva o di servizio sul contesto circostante;
- alla promozione di una logica di *equiparazione tra tutela dell'interesse individuale e garanzia del rispetto dell'interesse collettivo*.

Nel quadro concettuale delineato, sono stati individuati *i requisiti strutturali e i criteri di qualità*, necessari per aprire una nuova attività di somministrazione, capaci di garantire per il richiedente l'autorizzazione *facilità di riscontro* del possesso o meno dei requisiti e *oggettiva verificabilità* degli stessi in fase di controllo da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nella definizione dei meccanismi di regolamentazione *l'esercizio di somministrazione* viene considerato non più solamente come individualità economico-produttiva, ma anche come *componente di un contesto complesso, qual è il territorio nel quale esso si trova a operare* e con il quale quotidianamente si confronta, garantendo allo stesso vantaggi ma anche esternalità negative.

2. I contenuti del nuovo Regolamento: requisiti strutturali e criteri di qualità

Per lo svolgimento delle attività sottoposte dalla Legge regionale n. 21/2006 al regime autorizzatorio, il regolamento stabilisce la presenza di requisiti strutturali che afferiscono ai locali in cui viene svolta l'attività e che interessano sia la superficie destinata alla somministrazione che quella destinata ai servizi, con particolare riguardo agli spazi dedicati alla manipolazione degli alimenti. Tali requisiti debbono essere comunque soddisfatti, indipendentemente dalla localizzazione. Viene altresì stabilito il rispetto di determinati criteri di qualità ai quali è attribuito uno specifico punteggio, riconducibili alla professionalità del titolare dell'attività e degli addetti al servizio di somministrazione (criteri n. 1 - 2), alle caratteristiche del locale (criteri n. 3 - 10), alla qualità del servizio offerto (criteri n. 11 - 15).

L'operatore, fermo restando il rispetto di un punteggio minimo previsto in relazione all'ubicazione dell'attività, individua i criteri di qualità sulla base della propria strategia imprenditoriale e commerciale.

Tra i requisiti strutturali ed i criteri di qualità, quelli che puntano a limitare l'impatto dell'esercizio pubblico sull'ambiente circostante (le già citate esternalità negative), sono:

- *la presenza di contenitori e di spazi dedicati* per la raccolta differenziata che, favorendo pulizia e igiene all'interno della struttura, riduce drasticamente l'impatto ambientale di grandi produttori di rifiuti non riciclabili quali sono gli esercizi di somministrazione;

- *l'insonorizzazione dei locali*, che garantisca all'interno e all'esterno degli stessi una emissione di rumori inferiori al 10% rispetto ai limiti di legge;
- *l'utilizzo di strumenti ed impianti per il risparmio del consumo idrico ed energetico*;
- *la stipula di convenzioni con parcheggi privati* al fine di limitare l'impatto della presenza di automobili, facilitando al contempo l'accessibilità agli stessi esercizi di somministrazione.

In relazione alla crescita qualitativa del livello di servizio, i criteri individuati mirano al raggiungimento di uno standard di offerta che contribuisca al potenziamento del *turismo* attraverso la possibilità di pagamento elettronico o la disponibilità di menù in diverse lingue.

Altrettanta attenzione viene data alle *esigenze di rilevanti componenti della popolazione* (portatori di handicap, famiglie con bambini, ecc.) che oggi non trovano soluzione adeguata nell'offerta di somministrazione esistente.

3. La zonizzazione dei criteri di accesso alle autorizzazioni

I criteri della pianificazione inseriti nel nuovo Regolamento devono corrispondere alla duplice necessità di promuovere lo sviluppo economico diffuso sul territorio comunale e di tutelare le aree a maggior valenza storico-artistica. Ne discende la necessità di differenziare il territorio in modo da promuovere la diffusione delle energie imprenditoriali e, al contempo, innalzare la qualità del servizio soprattutto nelle zone della città in cui l'offerta è già consistente. Una zonizzazione coerente con le finalità sopra indicate deve pertanto indicare gli aggregati territoriali più sviluppati da un punto di vista economico commerciale e da tutelare, ai quali applicare un punteggio più alto e quelli meno serviti e/o da promuovere sia da un punto di vista economico che sociale, ai quali applicare uno standard meno restrittivo.

Una lettura economica del territorio fornita da un indicatore sintetico quale quello del reddito disponibile, qui utilizzato come *proxy* del livello di sviluppo locale, descrive una città che nel tempo si è sviluppata secondo un modello "a cerchi concentrici" e che si riconosce nelle seguenti categorie urbanistiche:

- ✓ Centro
- ✓ Semicentro
- ✓ Periferia
- ✓ Area di nuova urbanizzazione.





fig. 1 - Comune di Roma. Reddito disponibile pro capite

Fonte: elaborazione Risorse RpR spa su dati Istituto Guglielmo Tagliacarne

La logica *della pianificazione urbanistica* su cui si basa il Nuovo Piano Regolatore (NPRG) disegna la città attuale e futura come un sistema di "città contigue" articolato per tessuti e ambiti (fig. 2):

- ✓ *città storica*, in cui si supera il concetto di «centro storico» e si attribuisce il valore storico dell'ambito territoriale oltre le Mura Aureliane e in generale a tutti gli insediamenti otto – novecenteschi;
- ✓ *città consolidata*, in cui ricadono grandi quartieri popolari realizzati su iniziativa privata nel primo dopoguerra;
- ✓ *città da ristrutturare*, che comprende quelle parti di città che non hanno un assetto definitivo, come i nuclei residenziali e produttivi realizzati abusivamente;
- ✓ *città della trasformazione*, che racchiude invece tutti gli insediamenti di nuova edificazione che contribuiscono alla riqualificazione degli ambienti più svantaggiati e periferici.

Fig. 2 - Comune di Roma. Il Nuovo Piano Regolatore Generale: sintesi




Fonte: elaborazione Risorse RpR spa su dati Comune di Roma – Dip. VI

Seppur in misura condizionata dall'elevato grado di frammentazione che caratterizza il sistema insediativo, anche la pianificazione urbanistica tende a riconoscere una città sviluppata secondo i centri concentrici dello sviluppo economico.

Se, dunque, in teoria, i "cerchi dello sviluppo" potrebbero di per sé stessi rappresentare una zonizzazione adeguata dal punto di vista interpretativo, essi mal si conciliano con l'organizzazione geografica di tipo radiale dei Municipi, vale a dire i soggetti dell'amministrazione comunale chiamati all'applicazione pratica del nuovo Regolamento. Per ovviare a tale problema, si è scelto di usare le zone urbanistiche, che rappresentano l'unità territoriale più piccola univocamente riconducibile ai Municipi (fig. 3).

Fig. 3 – Tra sviluppo concentrico e organizzazione radiale dei Municipi: il ruolo delle zone urbanistiche nella zonizzazione dei criteri di accesso alle autorizzazioni.




Fonte: elaborazione Risorse RpR spa su dati Comune di Roma – Dip. VI

Individuata l'unità territoriale minima (la zona urbanistica), a partire dall'elaborato di sintesi del NPRG sono stati effettuati seguenti "passaggi":

- **esclusione di tutte le "aree verdi"**, comprendenti i parchi, le zone agricole, le ville storiche, gli spazi privati di valore storico;
- **confronto tra i tessuti individuati dal NPRG e le zone urbanistiche.** Per ciascuna zona urbanistica è stato considerato il sistema insediativo prevalente in termini di superficie occupata sul totale. Questo artificio grafico ha permesso di assegnare ciascuna zona urbanistica ad una delle "città" disegnate dal NPRG e ha reso ulteriormente evidente quanto già sottolineato con riferimento al modello concentrico delle città nella città (fig. 4).

Fig. 4 - Il sistema insediativo prevalente nelle zone urbanistiche.




Fonte: elaborazione Risorse RpR spa su dati Comune di Roma – Dip. VI

- **Individuazione delle tre macroaree di riferimento per la regolamentazione delle attività di somministrazione.** Poiché ai fini della disciplina delle attività di che trattasi le “città da ristrutturare” e “città della trasformazione” indicate dal Piano risultano formalmente equivalenti in quanto accomunate dalla necessità di riqualificazione e sviluppo e, per questo, in entrambe sono previsti importanti processi di trasformazione urbana, l’ulteriore passaggio si esplica nella loro integrazione geografica. Le elaborazioni grafiche e concettuali sopra descritte hanno portato all’individuazione di 3 grandi macrozone che disegnano la città secondo il duplice approccio urbanistico e socioeconomico (fig. 5):

- ZONA A, per lo più coincidente con la *Città Storica*;
- ZONA B, per lo più coincidente con la *Città Consolidata*;
- ZONA C, per lo più coincidente con la *Città da Ristrutturare* e con la *Città della Trasformazione*.

Fig. 5- La zonizzazione finale. Zone urbanistiche e Municipi.



Fonte: elaborazione Risorse RpR spa su dati Comune di Roma – Dip. VI

4. L'attribuzione del punteggio

Per ognuno dei criteri di qualità di cui al paragrafo 2, è stato previsto un *differente punteggio* (50, 40, 15, 10, 5, 3 o 2 punti) a seconda del grado di rilevanza dell'indicatore.

Data la somma totale dei punteggi pari a 200, per aprire un nuovo esercizio di somministrazione, fatto salva la sussistenza dei requisiti strutturali, deve essere garantito il rispetto di un punteggio minimo che varia a seconda della ZONA di appartenenza A, B o C, individuate attraverso il complesso procedimento descritto al precedente paragrafo. In particolare:

- nella la ZONA A il punteggio minimo da conseguire è 170, pari al 85% del punteggio massimo realizzabile, dato dalla somma dei punteggi assegnati a ciascun indicatore;
- nella ZONA B il punteggio minimo da conseguire è 155 pari al 78% del totale;
- nella ZONA C il punteggio minimo da conseguire è 120 pari al 60% del totale.

Al fine del rilascio di una nuova autorizzazione, e negli altri casi previsti dal Regolamento, dovranno quindi essere verificati congiuntamente il *rispetto dei requisiti strutturali ed il raggiungimento del punteggio minimo* previsto per ciascuna ZONA

L'allegato n. 3 del Regolamento specifica per ciascun requisito strutturale e criterio di qualità la documentazione attestante la presenza/rispetto dei medesimi, da presentare prima dell'effettivo avvio dell'attività.

La gerarchia dei punteggi è ovviamente connessa alle finalità che la disciplina delle nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande intende perseguire:

- equilibrare l'offerta del servizio di somministrazione sul territorio cittadino, attraverso il potenziamento degli esercizi nelle parti della città periferiche o di più recente urbanizzazione. Giova, al riguardo, evidenziare, che la presenza di tali attività contribuisce al miglioramento della qualità urbana;
- avviare un processo di riqualificazione dell'offerta soprattutto nelle zone della città in cui la stessa è già considerevole e diversificata, inserendo nel concetto di qualità anche l'attenzione alla vivibilità dei residenti e alla riduzione della congestione territoriale.

5. Le attività di somministrazione presenti sul territorio comunale

I dati e le fonti.

La scelta di non assoggettare a parametri numerici l'apertura di nuove attività di somministrazione di alimenti e bevande non esonera l'Amministrazione Comunale dall'obbligo di disporre di un quadro aggiornato e rappresentativo degli esercizi presenti sul territorio cittadino.

Anche in relazione a questa esigenza conoscitiva, la disponibilità di dati sulle attività commerciali, il Dipartimento VIII è da tempo impegnato nella realizzazione di un sistema informativo che, attraverso la gestione automatizzata delle pratiche, consente di disporre di una banca dati degli operatori commerciali.

Il popolamento della suddetta banca dati è in fase di completamento, pertanto l'analisi statistica sul settore della somministrazione di alimenti e bevande si basa sui dati trasmessi dai competenti Uffici municipali e riferiti alla situazione esistente al 30 marzo 2007.

Su esplicita richiesta del Dipartimento VIII sono stati forniti da tutti i Municipi, ad eccezione del I e del VII Municipio per i quali si sono utilizzati i dati comunicati all'Osservatorio della Regione Lazio:

1. il numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riconducibili alla tipologie di cui all'art. 5 della L 287/91, calcolato tenendo conto che a seguito della L R n. 21/2006 l'eventuale presenza di tipologie di somministrazione diverse (ad esempio ristorante e bar) in uno stesso locale è stata unificata in un unico titolo autorizzativo;
2. il numero degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti ad "integrazione" di altre attività commerciali, culturali e/o ricreative. Ci si riferisce alle tipologie di cui all'art. 3 comma 6 della L 287/91 sopracitata, che, peraltro, in quell'impianto normativo non erano subordinate alla disponibilità di parametri numerici e potevano essere esercitate previa presentazione di una D.I.A.

Provengono sempre dai Municipi ma sono stati raccolti dall'Osservatorio della Regione i dati sulla somministrazione di alimenti e bevande svolta all'interno dei circoli privati al 31.12.2006.

In relazione ai dati rilevati nel 2007, si fa presente che la rete dei pubblici esercizi non ha subito variazioni significative, perché la normativa regionale emanata nel 2006 ha inibito l'apertura di nuove attività di somministrazione durante la fase transitoria, vale a dire fino alla definizione da parte dei Comuni dei criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni amministrative. Il divieto di apertura di qualsivoglia attività di somministrazione all'interno di alcuni perimetri della Città Storica è stata altresì stabilita dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2006, recante norme di tutela per le attività commerciali e artigianali in essa localizzate.

La rete dei pubblici esercizi

Tab. 1) Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Numero degli esercizi di somministrazione al 30.03.2007 - Numero dei circoli culturali al 31.12.2006

Fonte: Uffici Commercio dei Municipi, Regione Lazio su dati dei Municipi

Municipi	esercizi ex art.5 comma1 L287/91	distribuzione % su totale Roma	esercizi ex art. 3 comma 6 L287/91	distribuzione % su totale Roma	circoli privati	distribuzione % su totale Roma	esercizi ex art. 5 + ex art. 3, comma 6 L 287/91 + circoli privati	distribuzione % su totale Roma
I	2517	23,86	d. m		180	13,88	2697	20,73
II	564	5,35	60	5,16	86	6,63	710	5,46
III	274	2,60	106	9,11	62	4,78	442	3,40
IV	531	5,03	47	4,04	125	9,64	703	5,40
V	322	3,05	94	8,08	60	4,63	476	3,66
VI	387	3,67	12	1,03	25	1,93	424	3,26
VII	400	3,79	0	0,00	57	4,39	457	3,51
VIII	463	4,39	109	9,37	85	6,55	657	5,05
IX	631	5,98	20	1,72	90	6,94	741	5,70
X	489	4,63	107	9,20	73	5,63	669	5,14
XI	463	4,39	89	7,65	35	2,70	587	4,51
XII	360	3,41	108	9,29	13	1,00	481	3,70
XIII	611	5,79	130	11,18	106	8,17	847	6,51
XV	361	3,42	50	4,30	53	4,09	464	3,57
XVI	390	3,70	29	2,49	23	1,77	442	3,40
XVII	619	5,87	48	4,13	88	6,78	755	5,80
XVIII	386	3,66	86	7,39	14	1,08	486	3,74
XIX	362	3,43	30	2,58	50	3,86	442	3,40
XX	421	3,99	38	3,27	72	5,55	531	4,08
Totale	10551	100,00	1163	100,00	1297	100,00	13011	100,00

Dalla rilevazione effettuata presso i Municipi risultano presenti sul territorio romano n. 10551 esercizi di somministrazione di alimenti e bevande destinata ad un pubblico indifferenziato ai quali si aggiungono n. 1163 attività di somministrazione “integrative”, comunque rivolte ad un pubblico specifico. Ammontano a 80 le attività di somministrazione effettuate nei circoli privati (cfr. Tab 1).

In relazione ai pubblici esercizi “in senso stretto”, vale a dire quelli riconducibili all’art. 5 della L 287/91, la distribuzione territoriale evidenzia le ben note concentrazioni nei Municipi centrali e nel Municipio XIII (Ostia). In particolare, malgrado le limitazioni imposte dalle precedenti programmazioni, sono presenti nel Municipio I 2517 esercizi che costituiscono una quota sul totale di circa il 24%, di gran lunga superiore al peso percentuale riscontrato nei dati dei Municipi II, IX,

XIII, comprensivo anche delle somministrazioni inserite negli stabilimenti balneari, e XVII, che non superano la soglia del 6%. Oltre al Municipio IV, in cui si concentrano il 5% delle attività complessive, tra i Municipi di più recente urbanizzazione si segnalano i Municipi VIII e X che accolgono rispettivamente il 4,39% e il 4,63% del totale.

Un indicatore interessante della presenza di attività di somministrazione sul territorio è rappresentato dal rapporto tra il numero degli esercizi e la superficie del Municipio, espressa in ha. (cfr Tab. nn 2 e 3). Il valore della densità è naturalmente più significativo nei Municipi consolidati da un punto di vista urbanistico, dove può essere considerato una misura della sostenibilità ambientale di ulteriori attività su quel territorio, mentre è puramente orientativo per quei Municipi che hanno ancora vaste aree di territorio non edificate. Va inoltre tenuto presente che i Municipi centrali, quali il I, II, III, VI, IX e XVII hanno una superficie territoriale decisamente minore di quelli più esterni e rappresentano singolarmente poco più dell'1% della superficie complessiva, a fronte di percentuali superiori al 14% costituite dai territori dei Municipi XII e XX.

Dai dati si evince, quindi, che nei Municipi I e XVII la densità territoriale assume valori decisamente superiori al resto della città, rispettivamente 1.76 e 1.11 attività ogni ha, non confrontabile nemmeno con gli altri Municipi centrali quali il II, III e IX, pari rispettivamente a 0,41, 0,46 e 0,78 esercizi per ha. Nei restanti Municipi la presenza di attività di somministrazione in relazione alla dimensione del territorio assume valori irrilevanti.

L'indice di servizio, dato dal rapporto tra la popolazione residente e il numero degli esercizi, corrisponde ad una gravitazione media di 269 abitanti per esercizio. La dotazione di servizio si differenzia significativamente se si considerano i singoli Municipi, con un *range* di variazione che va da 1 esercizio ogni 51 residenti nel I Municipio ad una gravitazione di abitanti per esercizio superiore a 500, riscontrata nei Municipi V e XIX. Valori sensibilmente più alti della media cittadina si registrano altresì nei Municipi VIII, XII e XV, con una gravitazione di abitanti per esercizio superiore a 400.

Dalle elaborazioni finora analizzate emerge la presenza di una rete di esercizi di somministrazione ancora fortemente sbilanciata tra la Città Storica e Consolidata e gli ulteriori ambiti territoriali oggetto di interventi di completamento/sviluppo e/o di trasformazione/risanamento da un punto di vista urbanistico.

Le precedenti pianificazioni hanno cercato di riequilibrare la dotazione del servizio fissando dei parametri numerici elevati per i Municipi esterni al centro storico e alla città consolidata, tuttavia la scelta della localizzazione, da parte degli imprenditori, sembra privilegiare quelle parti di città che

svolgendo una molteplicità di funzioni, oltre a quella residenziale, attraggono un maggiore flusso di popolazione e quindi di domanda potenziale.

Tab. 2) Popolazione e Territorio

Popolazione residente al 31.12.2007 - Stima Popolazione Presente al 31.12.2005
Superficie del territorio comunale

Fonti: Anagrafe, Società Risorse RxR spa., Ufficio Toponomastica

Municipi	superficie territoriale (ha)	distribuzione % della superficie territoriale sul totale cittadino	popolazione residente al 31.12.07	distribuzione % della popolazione residente sul totale cittadino	popolazione residente/sup erficie territoriale	popolazione presente stimata a partire da dati 2001 2005	distribuzione % della popolazione presente sul totale cittadino	differenza % popolazione presente - popolazione residente
I	1430,1	1,1	127144	4,48	88,91	360465	11,63	183,51
II	1367,2	1,1	125407	4,42	91,73	179824	5,80	43,39
III	591,0	0,5	55026	1,94	93,11	158182	5,11	187,47
IV	9781,8	7,6	202871	7,15	20,74	168234	5,43	-17,07
V	4915,2	3,8	182762	6,44	37,18	172014	5,55	-5,88
VI	791,6	0,6	126567	4,46	159,89	124959	4,03	-1,27
VII	1906,0	1,5	123579	4,35	64,84	116843	3,77	-5,45
VIII	11335,5	8,8	218129	7,69	19,24	170520	5,50	-21,83
IX	807,0	0,6	129541	4,56	160,52	130550	4,21	0,78
X	3868,0	3,0	183961	6,48	47,56	158758	5,12	-13,70
XI	4729,2	3,7	138966	4,90	29,38	158990	5,13	14,41
XII	18317,1	14,3	172095	6,06	9,40	188009	6,07	9,25
XIII	15064,3	11,7	213473	7,52	14,17	163045	5,26	-23,62
XV	7087,5	5,5	152849	5,39	21,57	135396	4,37	-11,42
XVI	7312,5	5,7	143967	5,07	19,69	150463	4,86	4,51
XVII	560,9	0,4	72518	2,56	129,29	124615	4,02	71,84
XVIII	6867,0	5,3	137389	4,84	20,01	135471	4,37	-1,40
XIX	13128,3	10,2	183700	6,47	13,99	159471	5,15	-13,19
XX	18670,5	14,5	148105	5,22	7,93	142382	4,60	-3,86
Totale	128530,7	100,0	2838047	100,00	22,08	3098191	100,00	9,17

Attività di somministrazione di alimenti e bevande

Tab. 3) Indici di servizio

Municipi	superficie territoriale (ha)	popolazione residente al 31.12.07	popolazione presente stimata a partire da dati 2001 2005	esercizi ex art.5 comma1 L287/91	densità territoriale: n. esercizi/superf icie Municipio	n. ppee/popolazi one residente	popolazione residente/p pee	popolazione presente/pp ee
I	1430,1	127144	360465	2517	1,76	1,98	51	143
II	1367,2	125407	179824	564	0,41	0,45	222	319
III	591,0	55026	158182	274	0,46	0,50	201	577
IV	9781,8	202871	168234	531	0,05	0,26	382	317
V	4915,2	182762	172014	322	0,07	0,18	568	534
VI	791,6	126567	124959	387	0,49	0,31	327	323
VII	1906,0	123579	116843	400	0,21	0,32	309	292
VIII	11335,5	218129	170520	463	0,04	0,21	471	368
IX	807,0	129541	130550	631	0,78	0,49	205	207
X	3868,0	183961	158758	489	0,13	0,27	376	325
XI	4729,2	138966	158990	463	0,10	0,33	300	343
XII	18317,1	172095	188009	360	0,02	0,21	478	522
XIII	15064,3	213473	163045	611	0,04	0,29	349	267
XV	7087,5	152849	135396	361	0,05	0,24	423	375
XVI	7312,5	143967	150463	390	0,05	0,27	369	386
XVII	560,9	72518	124615	619	1,10	0,85	117	201
XVIII	6867,0	137389	135471	386	0,06	0,28	356	351
XIX	13128,3	183700	159471	362	0,03	0,20	507	441
XX	18670,5	148105	142382	421	0,02	0,28	352	338
Totale	128530,7	2838047	3098191	10551	0,08	0,37	269	294

Al fine di ricostruire un quadro sulla dotazione di servizi di somministrazione che tenga in qualche modo conto delle diverse connotazioni economico-funzionali del territorio, è stato calcolato un ulteriore indice di servizio che ha come riferimento non la popolazione residente ma quella mediamente presente sul territorio dei singoli Municipi. (cfr Tab. nn 2 e 3).

Per stimare il numero di persone che a vario titolo gravitano sul territorio cittadino ci si è avvalsi di una elaborazione svolta da Risorse- RpR S.p.a. nell'ambito degli studi propedeutici per la programmazione dei punti vendita di quotidiani e periodici. La ricostruzione si è basata sui dati, purtroppo riferiti ad anni diversi, relativi alle singole componenti quali turisti, pendolari, lavoratori stranieri non residenti, studenti fuori sede, che danno luogo ad un incremento giornaliero della popolazione di circa 260.000 persone, pari ad un incremento di circa il 9% rispetto ai residenti.

Per distribuire sul territorio la popolazione presente lo studio ha utilizzato, oltre ai dati relativi alle strutture ricettive in relazione ai turisti, anche la matrice degli spostamenti rilevata in sede censuaria

2001. In questo modo è stato possibile stimare la diversa capacità di attrazione giornaliera dei singoli Municipi.

I dati evidenziano pertanto che sui Municipi I e III gravita giornalmente una popolazione circa 3 volte superiore a quella residente, mentre il Municipio XVII accoglie un ammontare pari a circa il doppio dei propri abitanti. Anche i Municipi II, XI e XII registrano considerevoli incrementi di popolazione, rispettivamente pari al 43,39%, 14,41% e 9,25% dei propri residenti.

Sempre secondo queste stime, sono proprio i Municipi più popolosi come IV, V, VIII, XIII, XV e XIX che vedono durante il giorno una riduzione della popolazione presente sul proprio territorio, dovuta a spostamenti verso altre destinazioni per motivi di lavoro o di studio.

Come sopra specificato, la stima della popolazione presente è stata effettuata sulla base di dati relativamente aggiornati (la matrice degli spostamenti calcolata nel 2001, i dati del pendolarismo relativi al 2000, i dati dei flussi turistici relativi al 2005, etc), quindi la dimensione del fenomeno necessiterebbe di nuove valutazioni. D'altro canto, non solo non viene effettuata una raccolta sistematica di dati sui fenomeni che concorrono alla stima della popolazione presente (ad eccezione della rilevazioni relative al turismo) ma non si ravvisano segnali che lascino pensare ad una inversione di tendenza. Ciò che tuttavia emerge con evidenza, malgrado le cautele sopra descritte, è la conferma della forte pressione antropica⁴ esercitata sul territorio dei Municipi centrali I, II, III, IX, XVII

Lo studio descritto, evidenzia tuttora una forte capacità di attrazione dei Municipi centrali. Lo testimoniano sia la concentrazione di esercizi di somministrazione che la presenza di popolazione presente. E' interessante notare, al riguardo, che l'indice di servizio calcolato con la popolazione presente comporta una gravitazione media per esercizio maggiore proprio per le attività ubicate nel territorio dei Municipi centrali, mentre diminuisce in quelli che, per i motivi sopra indicati, perdono popolazione come i Municipi VIII, XV, XIX e XX.

I dati del Municipio I – Aggiornamento al 31.12.2008

Parallelamente alle attività di redazione del Regolamento comunale in materia di attività di somministrazione, grazie alla realizzazione di un progetto promosso dai Dipartimenti II e VIII e dal I Municipio, sono state informatizzate le posizioni relative a tutti gli operatori commerciali

⁴ Si definisce pressione antropica l'impatto che l'insieme degli eventi/attività legati alla presenza dell'uomo produce su un determinato territorio

presenti sul territorio del Municipio I. I dati inseriti sono ancora oggetto di riscontro ma forniscono sin da ora un quadro aggiornato e puntuale di tutta la rete commerciale. La ricognizione sull'insieme delle attività, così come emerge dalla Tab.A), rende ancora più evidente la preminenza del I Municipio rispetto al resto della città sia per la dimensione quantitativa, risultano presenti 15710 esercizi, che per l'articolazione nelle varie tipologie dell'offerta commerciale.

Tab A) Attività commerciali presenti nelle Zone Urbanistiche del territorio del Municipio I

Fonte: SIC - Inserimento schedini da parte di Roma Entrate. Elaborazioni Dipartimento VIII

Dati 2008/2009

Zone Urbanistiche	commercio fisso	attività somministrazione	laboratori artigiani	altro	totale
1a - Centro Storico	3266	1125	2196	328	6915
1b - Trastevere	332	399	406	63	1200
1c - Aventino	95	62	109	15	281
1d - Testaccio	218	127	199	74	618
1e - Esquilino	1926	721	1290	289	4226
1 f - XX Settembre	804	468	653	103	2028
1g - Celio	125	107	160	26	418
1x - Zona Archeologica	8	7	9	0	24
Municipio I	6774	3016	5022	898	15710

La Tavola 2.1 agli atti del Dipartimento VIII, redatta nell'ambito degli studi preparatori per la definizione di norme di tutela per la Città Storica di cui alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 187/2003 consente invece una immediata percezione della "polifunzionalità" del territorio, evocata nei paragrafi precedenti. Sono infatti localizzate le principali attività riconducibili sia al terziario pubblico che a quello privato (ad esclusione del commercio), presenti all'interno delle Mura Aureliane⁵.

⁵ La Delibera del Consiglio Comunale n. 102/94 "Piano di sviluppo e adeguamento della rete di vendita: norme di attuazione" in relazione alla suddivisione del territorio, definisce Settore 10 la parte centrale della città, coincidente con il perimetro delle Mura Aureliane, costituito da tutto il I Municipio e da porzioni del territorio dei Municipi II, III, IX, XVI e XVII.

Da ultimo si evidenzia, come riportato nelle Tab. 1) e Tab. 2), che il territorio del I Municipio rappresenta appena l'1,1% del territorio comunale ma accoglie il 4.5% della popolazione residente e quasi il 12% della popolazione presente stimata.

Tornando più specificatamente al settore della somministrazione di alimenti e bevande, queste ulteriori elaborazioni non possono che confermare i fenomeni già descritti nei paragrafi precedenti, e forniscono una disaggregazione dei dati per zone urbanistiche, in coerenza con la specifica disciplina adottata per alcune parti del territorio municipale. Infatti, la peculiarità del Municipio I ha portato all'individuazione di Ambiti territoriali coincidenti con la zona urbanistica 1a - Centro Storico, 1b - Trastevere (a sua volta coincidente con il Rione Trastevere) e 1d - Testaccio (a sua volta coincidente con il Rione Testaccio), per i quali vengono adottate prescrizioni più restrittive, volte a contenere la congestione e l'ipersfruttamento di quei contesti urbani.

Tab 1. 1) Attività di somministrazione presenti nelle Zone Urbanistiche del territorio del Municipio I.

Fonte: SIC - Inserimento posizioni da parte di Roma Entrate. Elaborazioni Dipartimento VIII

Zone Urbanistiche	pp ee ex art. 5 L287/91	somm. in attività svago	circoli privati	somm in enti pubblici	somm. in stazioni	Dati 2008/2009			totale
						somm in strutture culturali e ricettive	somm. in mense e spacci	somm in scuole e ospedali	
1a - Centro Storico	986	36	11	15	0	63	7	7	1125
1b - Trastevere	298	20	6	3	0	68	1	3	399
1c - Aventino	42	3	2	5	1	2	5	2	62
1d - Testaccio	89	18	1			19	0	0	127
1e - Esquilino	582	35	6	9	4	73	7	5	721
1f - XX Settembre	398	8	6	19	0	19	16	2	468
1g - Celio	77	11	3	1		10	0	5	107
1x - Zona Archeologica	6	0	0	0	0	1	0	0	7
Municipio I	2478	131	35	52	5	255	36	24	3016

Le estrazioni effettuate sull'inserimento puntuale dei dati cartacei forniscono un quadro di dettaglio leggermente diverso rispetto ai dati del Municipio I presenti nella Tab. 1).

Viene ridimensionato, seppure di poco, il numero degli esercizi destinati ad un pubblico indiscriminato a vantaggio delle attività di somministrazione associata ad altra, di natura prevalente. Al riguardo si rammenta che le precedenti pianificazioni, effettuate in attuazione della Legge 287/1991 e basate sulla determinazione di parametri numerici, non prevedevano disponibilità di nuove autorizzazioni da rilasciare sul territorio del Municipio I. La somministrazione “integrativa” svincolata dal regime autorizzatorio è stata, pertanto, l’unica forma consentita (in qualche caso potremmo dire “abusata”) e ha costituito in molti casi un *escamotage* alle restrizioni adottate.

Tenendo conto delle varie tipologie, risultano attualmente presenti circa 3000 esercizi che svolgono attività di somministrazione. La loro distribuzione sul territorio registra la preminenza della zona urbanistica 1a - Centro Storico che accoglie il 37% del totale e circa il 40% degli esercizi di somministrazione in forma esclusiva (riconducibili all’art. 5 della Legge 287/1991, cfr Tab. 3.1). Seconda per concentrazione la zona urbanistica 1e – Esquilino che accoglie il 24% sia del totale che degli esercizi di somministrazione in forma esclusiva.

La disponibilità di dati disaggregati per zona urbanistica consente di argomentare ulteriormente la peculiarità del I Municipio e, attraverso l’utilizzo di specifici indicatori, di stimare la pressione “ambientale” riscontrabile sul suo territorio (cfr Tab. 3.1).

Tab. 3.1) Attività di somministrazione presenti nelle Zone Urbanistiche del territorio del Municipio I

Fonte: SIC - Inserimento posizioni da parte di Roma Entrate. Elaborazioni Dipartimento VIII

Zone Urbanistiche	superficie territoriale (ha)	popolazione residente al 31.12.07	pp ee ex art. 5 L287/91	Indici di servizio		densità territoriale: n. esercizi/superfici e Z. U.	popolazione residente/pp ee
				distribuzione % su totale Municipio	totale pubblici esercizi		
1a - Centro Storico	319,7	36122	986	39,8	1125	3,5	32,1
1b - Trastevere	180,6	18705	298	12,0	399	2,2	46,9
1c - Aventino	155,3	8701	42	1,7	62	0,4	140,3
1d - Testaccio	64,5	7936	89	3,6	127	4,2	62,5
1e - Esquilino	308,5	38546	582	23,5	721	23,9	53,5
1f - XX Settembre	140,9	11460	398	16,1	468	15,5	24,5
1g - Celio	67,1	4843	77	3,1	107	3,5	45,3
1x - Zona Archeologica	193,5	830	6	0,2	7	0,2	118,6
Municipio I	1430,1	127144	2478	100,0	3016	100,0	42,2

Considerando tutte le tipologie di somministrazione, la densità territoriale rappresentata dal rapporto tra il numero degli esercizi e la superficie misurata in ha (ettari) è pari a 2.1, laddove negli altri Municipi limitrofi, altrettanto centrali e consolidati da un punto di vista urbanistico, come il II, III, VI, IX non raggiunge il valore 1. Unica eccezione il Municipio XVII dove si riscontra un valore pari a 1.1 esercizio per ha.

Se si guarda alle singole zone urbanistiche, il rapporto assume il valore massimo nelle z. u. 1a – Centro Storico e 1f – XX Settembre, nella media del Municipio I i valori relativi alle zone urbanistiche 1b - Trastevere e 1d - Testaccio.

L'indice di servizio, dato dal rapporto tra popolazione residente e numero di esercizi, corrisponde ad una gravitazione media per il Municipio I pari a 42.2 abitanti per esercizio, mentre la variabilità che si registra per le singole zone urbanistiche conferma la elevata concentrazione di attività nelle z. u. 1a - Centro Storico, 1f - XX Settembre e 1b – Trastevere.

Dalla situazione sopra descritta risulta in essere una rete distributiva caratterizzata da fattori di criticità che rimandano alle casistiche⁶ descritte negli indirizzi regionali per la determinazione dei criteri comunali di sviluppo delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ex Deliberazione della Giunta Regionale n. 563/2007.

I dati prettamente quantitativi della rete degli esercizi di somministrazione forniscono un ulteriore elemento conoscitivo del contesto territoriale e produttivo nel quale si andranno ad inserire le nuove attività. Tuttavia la sostenibilità ambientale va valutata anche alla luce delle caratteristiche morfologiche del tessuto urbano (tipologia e dimensione delle strade, tipologia delle abitazioni, disponibilità di aree destinate a parcheggio, disponibilità di servizi di trasporto pubblico), dell'opportunità di garantire anche nelle parti di città preminentemente votate al turismo e alle funzioni legate allo svago e al tempo libero la presenza di esercizi/servizi indispensabili per la vivibilità dei residenti, dalla necessità di migliorare la qualità del decoro urbano. Vanno altresì tenute presente le esigenze di tutela del patrimonio culturale costituito non solo dai monumenti ma anche dalla testimonianza della storia della città che deriva da numerosi contesti, quartieri e piazze

⁶ Art. 3, comma b) della DGR n. 563/2007 “nelle zonecaratterizzate da contesti artistico architettonici di particolare pregio e rilievo storico, l'analisi della rete delle attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti aspetti di saturazione tali da determinare, in base a rilevazioni ed analisi effettuate, uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia dei contesti artistico architettonici e lo sviluppo delle attività di somministrazione”.

del territorio comunale. Non a caso gli Ambiti sottoposti ad una specifica disciplina rispetto alla ZONA A vedono al loro interno il 90% delle vie e le piazze soggette alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs 29 ottobre 1999 n. 490, come modificato dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42.

Le problematiche legate al territorio del Municipio I sia in relazione alla molteplicità di funzioni svolte, e alla conseguente pressione antropica che su di esso viene esercitata, sia in relazione alla assoluta unicità del patrimonio artistico monumentale presente, la cui tutela rappresenta un diritto/dovere non solo locale e nazionale, sono oggetto di una costante attenzione da parte dell'Amministrazione Comunale. Un valido esempio è costituito dal Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) adottato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 84/1999. Sulla base di questo strumento, che nella zonizzazione individua una Area Centrale Storica del territorio, "molto densa specialmente per le attività terziarie e caratterizzata "da una rete stradale antica di bassa capacità", è stato potenziato il processo di pedonalizzazione e di individuazione/delimitazione di zone a traffico limitato. Dal quadro sintetico di suddetti interventi, come riportato nella successiva Tabella 4), si evince che gran parte delle aree pedonalizzate e/o oggetto di limitazione nel trasporto privato ricadono negli Ambiti definiti dal presente regolamento e sottoposti ad una regolamentazione più restrittiva, come sopra indicato. Peraltro, lo stesso P.G.T.U. evidenzia, al fine di pervenire ad un miglioramento della mobilità urbana, la necessità di porre una maggiore attenzione alla localizzazione ottimale degli insediamenti produttivi e di servizi.

Alcuni dati sugli ambiti ricadenti nei Municipi III e XVII

Analoga attenzione alle condizioni di sostenibilità ambientale è stata posta per l'Ambito che ricade nel territorio del Municipio III, coincidente con parte della zona urbanistica 3b – San Lorenzo e per l'Ambito individuato nel Municipio XVII, coincidente con il Rione Borgo.

Le problematiche analizzate in relazione alla realtà commerciale e territoriale del Municipio I, si riscontrano altresì in parte dei territori di suddetti Municipi. Le caratteristiche del Rione Borgo, in relazione sia alla storicità del tessuto urbano e alla tutela monumentale ed ambientale su di esso vigente, che ai fenomeni di concentrazione di attività commerciali e di somministrazione, non si discostano da quelle evidenziate nel precedente paragrafo.

Il quartiere San Lorenzo, sulle quali già si applicano le norme di tutela di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 36/2006, è stato interessato dagli interventi predisposti dal Dipartimento

della mobilità, finalizzati ad un contenimento del traffico veicolare pubblico ed al conseguente inquinamento ambientale.

I dati relativi agli esercizi presenti in questi Ambiti di tutela sono desunti dal Sistema Informativo del Commercio. Pur non essendo rappresentativi dell'effettiva rete distributiva, in quanto è ancora in fase di completamento il popolamento della banca dati degli operatori, anche questa rilevazione registra la preminenza di particolari zone rispetto al territorio municipale in relazione alla presenza di attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Tab. 3.2) Attività di somministrazione presenti nella z.u 3b - San Lorenzo e nel Rione Borgo

**Fonte: SIC - Inserimento posizioni da parte di Roma Entrate per Municipio XVII
Elaborazioni Dipartimento VIII**

Rione / Z.U.	superficie territoriale (ha)	popolazione residente al 31.12.07	ppeeex art. 5 L287/91	Indici di servizio Dati 2009			densità territoriale: n. esercizi/superficie Z.U.	popolazione residente/ppee
				distribuzione % su totale Municipio	totale pubblici esercizi	distribuzione % su totale Municipio		
3b - S. Lorenzo	50,0	10190	88	32,1	103	23,3	2,1	98,9
Rione Borgo	48,8	3605	75	12,1	89	11,8	1,8	40,5

Gli ambiti di tutela individuati nei Municipi III e XVII corrispondono entrambi a meno del 9% dell'intero territorio municipale, tuttavia gli esercizi di somministrazione presenti sono una quota considerevole del totale delle attività. In particolare, nella zona 3b – San Lorenzo rappresentano il 23% di tutti gli esercizi del III Municipio e nel Rione Borgo rappresentano circa il 12% di tutti gli esercizi del XVII Municipio.

L'indice di servizio evidenzia una gravitazione di popolazione residente decisamente inferiore alla media municipale: nella zona 3b è pari a 100 a fronte del valore del Municipio III pari a 201 (vale a dire un esercizio ogni 201 residenti) mentre nel Rione Borgo scende a 40 a fronte del valore del Municipio XVII pari a 117 (cfr Tab. 3).

Conclusioni

Lo studio dei dati sinora svolto evidenzia a livello territoriale cittadino il permanere di una distribuzione relativamente squilibrata tra Città Storica e Consolidata da un lato e Città della Ristrutturazione e della Trasformazione dall'altra, tanto più inadeguata quanto più nella parte esterna della città si vanno insediando realtà commerciali e produttive rilevanti sia da un punto di vista economico che sociale.

Tale fenomeno risulta essere correlato alle funzioni preminentemente svolte/offerte dal territorio, così che, tuttora, soltanto il nucleo storico della città sembra in grado di attrarre e soddisfare qualsiasi tipo di utenza legato a motivi occupazionali, di consumo, di cultura, di svago e tempo libero.

Nella Tabella 4) sono riportati un insieme di dati riferiti alle attività commerciali, e non solo, che messi in relazione forniscono un quadro abbastanza incisivo dell'elevato livello di pressione antropica, tale da compromettere non solo la vivibilità dei residenti ma anche la fruibilità da parte della collettività di un'area del territorio cittadino assolutamente unica.

A tale proposito si fa presente che nel territorio dei Municipio I e XVII è localizzata la maggior parte dei monumenti e degli edifici storici considerati patrimonio dell'Umanità e che l'obbligo della tutela degli stessi, al quale è chiamata l'Amministrazione Comunale, rende necessaria l'introduzione di specifiche norme di salvaguardia.

In relazione alla rilevanza storica e culturale del perimetro sopra indicato e degli Ambiti definiti all'interno del medesimo, dalla tabella si evince che sono presenti 33 dei 51 musei e monumenti "di competenza" comunale e 18 dei 48 musei ed aree archeologiche statali che hanno registrato nell'anno 2007 una presenza annua complessiva di oltre 3 milioni di visitatori, pari al 30% circa del totale cittadino. Ricadono nel territorio dei Municipi I e XVII tutte le vie e le piazze sottoposte ai vincoli di cui al D. Lgs n. 490/1999 come sostituito dal D. Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 (vedi allegato 1).

Tornando a considerare la realtà commerciale nel suo complesso e più in dettaglio la presenza di attività di somministrazione, la Tabella 4) evidenzia la numerosità della rete distributiva in essere, ma è soprattutto la densità degli esercizi in relazione alla superficie territoriale che collocano gli

Ambiti localizzati nei Municipi I, III e XVII nelle condizioni individuate dal Regolamento regionale n1/2009

La compresenza di un ingente patrimonio monumentale ed artistico, che in quanto tale esercita una forte attrazione, e di una offerta del servizio di somministrazione di alimenti e bevande decisamente concentrata in una parte del territorio cittadino possono dare luogo “ad uno squilibrio nel rapporto tra le esigenze di salvaguardia del contesto architettonico e storico – artistico e lo sviluppo delle attività stesse, da cui ne consegua la necessità di divieti, vincoli e limitazioni.....”.

Proprio in virtù del riconoscimento, anche da parte della Regione, dell’obbligo in capo al governo locale di garantire le necessarie tutele, la regolamentazione adottata intende facilitare lo sviluppo e la riqualificazione del servizio di cui trattasi, ma considera “di pari rango” la salvaguardia del patrimonio culturale e ambientale nei contesti di pregio e l’attuazione di politiche volte a potenziarne la fruibilità.

Tab. 4) Rete distributiva e dati inerenti il contesto monumentale e ambientale relativi al territorio dei Municipi I, III, XVII e degli Ambiti

Fonti: SIC - Inserimento posizioni da parte di Roma Entrate per Municipi I e XVII, Ufficio Statistica e Censimento, Dipartimento VII - U.O. Mobilità

Elaborazioni Dipartimento VIII

Zone Urbanistiche / Rioni	superficie territoriale (ha)	popolazione residente al 31.12.07	totale pubblici esercizi	totale attività commerciali esercizi/sup comunali *	densità territoriale: totale. esercizi/sup comunali *	musei e monumenti comunali *	presenze annue 2007	musei monumenti statali e aree archeologiche *	presenze annue 2007	strade e piazze sottoposte ai vincoli ex D.L. 490/99	strade e piazze pedonali e/o zone a traffico limitato
1a - Centro Storico	319,70	36122	1125	6915	21,63	16	937.138	8	1.818.559	33	67
1b - Trastevere	180,60	18705	399	1200	6,64	4	52.619	2	13.421	6	17
1c - Aventino	155,30	8701	62	281	1,81					3	1
1d - Testaccio	64,50	7936	127	618	9,58	1	1.081	1	6.226		1
1e - Esquilino	308,50	38546	721	4226	13,70	9	66.531	4	36.969	8	7
1f - XX Settembre	140,90	11460	468	2028	14,39			2	125.980	1	
1g - Celio	67,10	4843	107	418	6,23						5
1X - Zona Archeologica	193,50	830	7	24	0,12	3	8.319				3
Municipio I	1.430,10	127.144	3.016	15.710	10,99	33	1.065.688	17	2.001.155	51	101
3b - S. Lorenzo	50,00	10190	103	498	9,96						2
Municipio III	591,00	55026	442	1703	2,88						2
Rione Borgo	48,80	3605	89	598	12,25			1	834.792	3	6
Municipio XVII	530,90	72.518	755	5.657	10,66	1		1	834.792	3	6
Roma	128.530,70	2.838.047	13.011	120.000**	1,07	51	1.348.703	48	8.703.046	54	119

* i dati relativi al numero dei musei, monumenti e aree archeologiche sono desunti dall'Annuario Statistico 2008 dell'Ufficio Statistica e Censimenti del Comune di Roma

** stima effettuata a partire dal numero delle attività commerciali inserite nel Sistema Informativi del Commercio al 30 settembre 09



Elenco delle strade sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al Decreto Lgs. del 29 Ottobre n. 490 sostituito dal Decreto Lgs. del 22 Gennaio 2004 n. 42.

- 1 Piazza S. M. in Trastevere,
- 2 Piazza del 500
- 3 Largo dell' Angelicum
- 4 Piazza dell'Aracoeli
- 5 Piazza Barberini
- 6 Piazza del Campidoglio
- 7 Piazza Capranica
- 8 Piazza Cavalieri di Malta
- 9 Largo dei Chiavari
- 10 Piazza della Chiesa Nuova
- 11 Largo Chigi
- 12 Piazza del Collegio Romano
- 13 Piazza Colonna
- 14 Piazza dell'Esquilino
- 15 Piazza Farnese
- 16 Piazza della Fontana dell'Acqua Paola
- 17 Piazza della Madonna dei Monti
- 18 Largo Magnanapoli
- 19 Piazza Margana
- 20 Piazza Mignanelli
- 21 Piazza Giovanni XXIII
- 22 Piazza G. Garibaldi
- 23 Piazza Minerva
- 24 Piazza di Montecitorio
- 25 Piazza Navona
- 26 Piazza dell'Orologio
- 27 Piazza di Pietra
- 28 Piazza P. d'Iliria (o di S. Sabina)
- 29 Piazza Pio XII e Via della Conciliazione
- 30 Piazza del Popolo
- 31 Piazza di Porta Maggiore
- 32 Piazza di Porta S. Giovanni
- 33 Piazza del Quirinale
- 34 Piazza della Repubblica (o dell' Esedra)
- 35 Piazza della Rotonda (o del Pantheon)
- 36 Piazza S. Alessio
- 37 Piazza di S. Andrea della Valle
- 38 Piazza S. Apollinare
- 39 Piazza di S. Cecilia
- 40 Piazza di S. Ignazio

- 41 Piazza S. Marco
- 42 Piazza S. Maria di Loreto
- 43 Piazza di S. Maria Maggiore
- 44 Piazza di S. Onofrio
- 45 Piazza di S. Pietro in Montorio
- 46 Piazza di S. Pietro in Vincoli
- 47 Piazza del S. Ufficio
- 48 Piazza di Spagna
- 49 Piazza di Torre Argentina
- 50 Scalina e piazza Trinità dei Monti
- 51 Piazza di Trevi
- 52 Piazza Venezia
- 53 Piazza Vidoni
- 54 Largo dei Lombardi (con Piazza A. Imperatore)

A Aree Archeologiche

B Fascia di 50m dalle Mura

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 22 voti favorevoli e l'astensione dei Consiglieri De Luca Athos e Masini.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Berruti, Bianconi, Cantiani, Ciardi, Cochi, De Luca A., De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gasperini, Gazzellone, Guidi, Masini, Masino, Mennuni, Mollicone, Parsi, Pomarici, Rocca, Santori, Siclari, Todini e Torre.

La presente deliberazione assume il n. 35.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
M. SCIORILLI

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dal Consiglio Comunale nella seduta del
16 marzo 2010.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....